

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 257

38° anno

27 ottobre 1995

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati** 1
- Regolamento (CE) n. 2495/95 della Commissione, del 26 ottobre 1995, che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) fra la Spagna e la Comunità, eccettuato il Portogallo, per quanto riguarda taluni prodotti ortofrutticoli 5
- Regolamento (CE) n. 2496/95 della Commissione, del 26 ottobre 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 7
- Regolamento (CE) n. 2497/95 della Commissione, del 26 ottobre 1995, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali 18
- Regolamento (CE) n. 2498/95 della Commissione, del 26 ottobre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 21
- Regolamento (CE) n. 2499/95 della Commissione, del 26 ottobre 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 23
- ★ **Regolamento (CE) n. 2500/95 della Commissione, del 26 ottobre 1995, relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario per il quarto trimestre del 1995 (secondo periodo) ⁽¹⁾** 25
- Regolamento (CE) n. 2501/95 della Commissione, del 26 ottobre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto 27
- Regolamento (CE) n. 2502/95 della Commissione, del 26 ottobre 1995, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto 29

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Regolamento (CE) n. 2503/95 della Commissione, del 26 settembre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.....	31
Regolamento (CE) n. 2504/95 della Commissione, del 26 settembre 1995, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	33

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

95/435/CE :

- * **Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 1995, che autorizza la Repubblica federale di Germania a stipulare un accordo con la Repubblica di Polonia contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari**

34

95/436/CE :

- * **Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 1995, recante nomina di un membro del Comitato delle regioni**

36

Commissione

95/437/CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 1° febbraio 1995, relativa ad un aiuto di Stato della Germania alla società Georgsmarienhütte GmbH ⁽¹⁾.....**

37

95/438/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 14 marzo 1995, relativa agli aiuti all'investimento concessi dalla Spagna all'impresa Piezas y Rodajes SA, fonderia situata nella provincia di Teruel, Aragona, Spagna ⁽¹⁾.....**

45

95/439/CE :

Decisione della Commissione, del 19 ottobre 1995, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

51

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2494/95 DEL CONSIGLIO**del 23 ottobre 1995****relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che l'articolo 109 J, paragrafo 1 del trattato stabilisce che la Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria, ai fini del raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi;

considerando che l'articolo 1 del protocollo sui criteri di convergenza di cui al predetto articolo 109 J del trattato stabilisce che il grado di stabilità dei prezzi raggiunto dagli Stati membri risulta dal tasso d'inflazione misurato mediante l'indice dei prezzi al consumo calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali; che gli indici dei prezzi al consumo esistenti non sono calcolati su una base direttamente comparabile;

considerando che la Comunità e in particolare le sue autorità finanziarie e monetarie debbono poter disporre regolarmente e tempestivamente di indici dei prezzi al consumo per comparare i tassi d'inflazione nel contesto macroeconomico e internazionale, distinti da quelli utilizzati per fini nazionali e microeconomici;

considerando che l'inflazione è un fenomeno che si manifesta in tutte le forme di operazioni commerciali, compresi gli acquisti di beni capitali, gli acquisti pubblici, il costo del lavoro e gli acquisti effettuati dai consumatori; che per una piena comprensione del processo inflazionistico, all'interno degli Stati membri e tra di essi, occorre disporre di una serie di statistiche, di cui gli indici dei prezzi al consumo costituiscono un elemento essenziale;

considerando che indici dei prezzi al consumo comparabili possono essere calcolati in luogo di o in aggiunta a indici dei prezzi al consumo analoghi, già calcolati o che saranno calcolati in futuro dagli Stati membri;

considerando che il calcolo di indici comparabili comporta costi che saranno sostenuti in parte dalla Comunità e in parte dagli Stati membri;

considerando che, conformemente al principio della sussidiarietà, la definizione di norme statistiche comuni per gli indici dei prezzi al consumo è un compito che può essere svolto efficacemente soltanto a livello comunitario; che alla raccolta dei dati e al calcolo di indici dei prezzi al consumo comparabili provvederanno gli organismi e le istituzioni responsabili dell'elaborazione delle statistiche ufficiali a livello nazionale;

considerando che, in vista della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, è necessario disporre di un indice dei prezzi al consumo per la Comunità europea nel suo insieme;

considerando che il comitato del programma statistico (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE, Eurostat del Consiglio ⁽⁵⁾, ha espresso parere favorevole sul progetto del presente regolamento,

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 6. 4. 1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 249 del 25. 9. 1995.

⁽³⁾ Parere formulato il 31 marzo 1995 (GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 5

Calendario e deroghe

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire le basi statistiche necessarie per pervenire al calcolo degli indici comparabili dei prezzi al consumo a livello comunitario.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per :

- a) indice dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA): l'indice di prezzo al consumo comparabile prodotto da ogni Stato membro ;
- b) indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE): l'indice dei prezzi al consumo prodotto dalla Commissione (Eurostat) per la Comunità europea sulla base degli IPCA degli Stati membri ;
- c) indice dei prezzi al consumo dell'Unione monetaria (IPCUM): l'indice dei prezzi al consumo prodotto dalla Commissione (Eurostat) nell'ambito dell'Unione economica e monetaria sulla base degli IPCA degli Stati membri non soggetti alla deroga di cui all'articolo 109 K del trattato, fintantoché tali deroghe sussistono.

Articolo 3

Campo di applicazione

L'IPCA si basa sui prezzi dei beni e dei servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei consumatori. I problemi relativi alla ponderazione saranno adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 14.

Articolo 4

Requisiti di comparabilità

Gli IPCA sono considerati comparabili se riflettono esclusivamente le differenze che esistono tra i paesi nelle variazioni dei prezzi e nelle abitudini di consumo nazionali.

Gli IPCA che differiscono a causa di diversità nei concetti, nei metodi o nelle pratiche che intervengono nella loro definizione e nel loro calcolo non sono considerati comparabili.

La Commissione (Eurostat) definisce, secondo la procedura di cui all'articolo 14, le regole da seguire per ottenere IPCA comparabili.

1. Le misure necessarie per ottenere indici dei prezzi al consumo comparabili sono attuate progressivamente, secondo le seguenti fasi :

a) Fase I

Entro il marzo 1996 la Commissione (Eurostat), in collaborazione con gli Stati membri, determina, ai fini della relazione di cui all'articolo 109 J del trattato (« criteri di convergenza »), una serie provvisoria di indici dei prezzi al consumo per ciascuno Stato membro. Tali indici sono interamente basati sui dati utilizzati per il calcolo degli indici nazionali dei prezzi al consumo già esistenti, ma in particolare con le seguenti modifiche :

- i) sono escluse le abitazioni occupate dai proprietari ;
- ii) sono esclusi i servizi sanitari e scolastici ;
- iii) sono escluse talune altre voci non considerate o trattate in modi diversi da vari Stati membri.

b) Fase II

L'IPCA si applica a decorrere dal gennaio 1997. Il periodo di riferimento comune dell'indice è l'anno 1996. Le stime delle variazioni dei prezzi per i dodici mesi precedenti il gennaio 1997 e per i mesi successivi sono elaborate in funzione degli indici del 1996.

2. Se necessario, la Commissione (Eurostat), su richiesta di uno Stato membro e previa consultazione dell'IME, può concedere deroghe al paragrafo 1, per un periodo di durata non superiore ad un anno, qualora lo Stato membro interessato debba apportare adattamenti significativi al suo sistema statistico per assolvere gli obblighi derivanti dal presente regolamento.

3. Le misure di applicazione del presente regolamento necessarie per garantire la comparabilità degli IPCA nonché per preservarne e rafforzarne l'affidabilità e la pertinenza saranno attuate, secondo la procedura di cui all'articolo 14, previa consultazione dell'IME.

Articolo 6

Informazioni di base

Le informazioni di base sono quelle relative ai prezzi e alle ponderazioni dei beni e dei servizi di cui occorre tener conto per ottenere la comparabilità degli indici secondo le condizioni di cui all'articolo 4.

Tali dati sono raccolti mediante indagini effettuate dalle unità statistiche definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità ⁽¹⁾ o ricavati da altre fonti, che consentano di garantire l'osservanza dei requisiti di comparabilità degli indici di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1.

Articolo 7

Fonti

Le unità statistiche chiamate dagli Stati membri a cooperare alla raccolta o alla fornitura di dati sui prezzi sono tenute ad autorizzare l'osservazione dei prezzi effettivamente praticati e a fornire, quando siano loro richieste, informazioni veritiere e complete.

Articolo 8

Frequenza

1. L'IPCA, l'IPCE e l'IPCUM sono calcolati ogni mese.
2. I prezzi sono rilevati una volta al mese. Qualora una rilevazione meno frequente non impedisca di produrre un IPCA rispondente ai requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4, la Commissione (Eurostat) può autorizzare deroghe alla rilevazione mensile. Questa disposizione non osta a una rilevazione più frequente dei prezzi.
3. Le ponderazioni degli IPCA sono aggiornate con frequenza tale da soddisfare i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4. Ciò non comporta l'obbligo di effettuare indagini sui bilanci familiari con una frequenza superiore a quella quinquennale, salvo per gli Stati membri per i quali si constati, secondo la procedura di cui all'articolo 14, che i cambiamenti nelle abitudini di consumo sono tali da rendere necessarie indagini più frequenti.

Articolo 9

Produzione dei risultati

Gli Stati membri elaborano i dati raccolti per produrre l'IPCA, sulla base di un indice del tipo Laspeyres, che interessa le categorie della classificazione internazionale COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose)⁽¹⁾ che saranno adeguate secondo la procedura di cui all'articolo 14 per stabilire gli IPCA comparabili. Secondo la medesima procedura saranno definiti i metodi, le procedure e le formule che garantiscono la conformità ai requisiti di comparabilità.

Articolo 10

Trasmissione dei risultati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) gli IPCA entro i trenta giorni successivi alla fine del mese a cui gli indici si riferiscono.

Articolo 11

Pubblicazione

L'IPCA, l'IPCE e l'IPCUM e i corrispondenti sottoindici per una serie di categorie di cui all'articolo 9, selezionate

secondo la procedura di cui all'articolo 14, sono pubblicati dalla Commissione (Eurostat) entro i cinque giorni lavorativi successivi alla fine del periodo di cui all'articolo 10.

Articolo 12

Comparabilità dei dati

Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, le informazioni, tra cui quelle raccolte conformemente all'articolo 6, in modo sufficientemente dettagliato per valutare la conformità ai requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4 e la qualità degli IPCA.

Articolo 13

Finanziamento

Le misure d'applicazione del presente regolamento sono adottate tenendo nella massima considerazione il rapporto costo/efficacia e a condizione di non richiedere risorse supplementari considerevoli in uno Stato membro, a meno che la Commissione (Eurostat) non si assuma l'onere dei due terzi di tali spese supplementari sino alla fine del secondo anno di attuazione delle misure medesime.

Articolo 14

Procedura

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, in appresso denominato « il comitato ».
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alle votazioni.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

⁽¹⁾ Pubblicata dalle Nazioni Unite, serie F n. 2, revisione 3, tabella 6.1, modificata dall'OCSE (DES/NI/86.9), Parigi 1986.

Se, allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla presentazione al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 15

Revisione

Previa consultazione del comitato, la Commissione (Eurostat) presenta al Consiglio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e in seguito entro i due anni successivi, una relazione relativa agli IPCA, elaborati in conformità con il presente regola-

mento, e riguardante in particolare la loro affidabilità e il rispetto dei requisiti di comparabilità.

Nel contesto di tali relazioni, la Commissione prenderà posizione sullo svolgimento della procedura di cui all'articolo 14 e proporrà, all'occorrenza, le modifiche da essa ritenute opportune.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA

REGOLAMENTO (CE) N. 2495/95 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1995****che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) fra la Spagna e la Comunità, eccettuato il Portogallo, per quanto riguarda taluni prodotti ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi e i meloni;considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato «MCS»;considerando che il regolamento (CE) n. 2247/95 della Commissione⁽⁷⁾ ha stabilito, per i pomodori, i carciofi e i meloni, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 5 novembre 1995; che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i pomodori, i carciofi e i meloni, un periodo I fino al 31 dicembre 1995, conformemente all'allegato;

considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al controllo statistico e alle varie notifiche che gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento degli MCS;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89, per i pomodori, i carciofi e i meloni rientranti nei codici specificati in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.

Articolo 2

Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89 devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione «nulla».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 novembre 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.⁽⁴⁾ GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.⁽⁷⁾ GU n. L 229 del 26. 9. 1995, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

Periodo compreso tra il 6 novembre e il 31 dicembre 1995

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 45	I
	0702 00 50	I
Carciofi	0709 10 40	I
Meloni	0807 10 90	I

REGOLAMENTO (CE) N. 2496/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1995

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione; entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2452/95⁽⁴⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 252 del 20. 10. 1995, pag. 12.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 181,13 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽⁴⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la

Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, in seguito all'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1098/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2767/90⁽⁸⁾, è necessario sostituire i riferimenti alle zone di destinazione del regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione, del 16 dicembre 1994, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e il commercio tra gli Stati membri della stessa⁽⁹⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1995, che fissa le restituzioni
all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0401 10 10 000	+	5,586	0402 21 91 500	+	115,79
0401 10 90 000	+	5,586	0402 21 91 600	+	125,48
0401 20 11 100	+	5,586	0402 21 91 700	+	131,17
0401 20 11 500	+	8,635	0402 21 91 900	+	137,59
0401 20 19 100	+	5,586	0402 21 99 100	+	103,97
0401 20 19 500	+	8,635	0402 21 99 200	+	104,68
0401 20 91 100	+	11,50	0402 21 99 300	+	105,97
0401 20 91 500	+	13,40	0402 21 99 400	+	113,27
0401 20 99 100	+	11,50	0402 21 99 500	+	115,79
0401 20 99 500	+	13,40	0402 21 99 600	+	125,48
0401 30 11 100	+	17,20	0402 21 99 700	+	131,17
0401 30 11 400	+	26,53	0402 21 99 900	+	137,59
0401 30 11 700	+	39,85	0402 29 15 200	+	0,6000
0401 30 19 100	+	17,20	0402 29 15 300	+	0,9108
0401 30 19 400	+	26,53	0402 29 15 500	+	0,9596
0401 30 19 700	+	39,85	0402 29 15 900	+	1,0321
0401 30 31 100	+	47,46	0402 29 19 200	+	0,6000
0401 30 31 400	+	74,12	0402 29 19 300	+	0,9108
0401 30 31 700	+	81,73	0402 29 19 500	+	0,9596
0401 30 39 100	+	47,46	0402 29 19 900	+	1,0321
0401 30 39 400	+	74,12	0402 29 91 100	+	1,0397
0401 30 39 700	+	81,73	0402 29 91 500	+	1,1327
0401 30 91 100	+	93,15	0402 29 99 100	+	1,0397
0401 30 91 400	+	136,90	0402 29 99 500	+	1,1327
0401 30 91 700	+	159,76	0402 91 11 110	+	5,586
0401 30 99 100	+	93,15	0402 91 11 120	+	11,50
0401 30 99 400	+	136,90	0402 91 11 310	+	18,18
0401 30 99 700	+	159,76	0402 91 11 350	+	22,29
0402 10 11 000	+	60,00	0402 91 11 370	+	27,10
0402 10 19 000	+	60,00	0402 91 19 110	+	5,586
0402 10 91 000	+	0,6000	0402 91 19 120	+	11,50
0402 10 99 000	+	0,6000	0402 91 19 310	+	18,18
0402 21 11 200	+	60,00	0402 91 19 350	+	22,29
0402 21 11 300	+	91,08	0402 91 19 370	+	27,10
0402 21 11 500	+	95,96	0402 91 31 100	+	22,72
0402 21 11 900	+	103,21	0402 91 31 300	+	32,03
0402 21 17 000	+	60,00	0402 91 39 100	+	22,72
0402 21 19 300	+	91,08	0402 91 39 300	+	32,03
0402 21 19 500	+	95,96	0402 91 51 000	+	26,53
0402 21 19 900	+	103,21	0402 91 59 000	+	26,53
0402 21 91 100	+	103,97	0402 91 91 000	+	93,15
0402 21 91 200	+	104,68	0402 91 99 000	+	93,15
0402 21 91 300	+	105,97	0402 99 11 110	+	0,0559
0402 21 91 400	+	113,27	0402 99 11 130	+	0,1150

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0402 99 11 150	+	0,1735	0403 90 51 100	+	5,586
0402 99 11 310	+	20,98	0403 90 51 300	+	8,635
0402 99 11 330	+	25,17	0403 90 53 000	+	11,50
0402 99 11 350	+	33,46	0403 90 59 110	+	17,20
0402 99 19 110	+	0,0559	0403 90 59 140	+	26,53
0402 99 19 130	+	0,1150	0403 90 59 170	+	39,85
0402 99 19 150	+	0,1735	0403 90 59 310	+	47,46
0402 99 19 310	+	20,98	0403 90 59 340	+	74,12
0402 99 19 330	+	25,17	0403 90 59 370	+	81,73
0402 99 19 350	+	33,46	0403 90 59 510	+	93,15
0402 99 31 110	+	0,2463	0403 90 59 540	+	136,90
0402 99 31 150	+	34,83	0403 90 59 570	+	159,76
0402 99 31 300	+	0,4746	0403 90 61 100	+	0,0559
0402 99 31 500	+	0,8173	0403 90 61 300	+	0,0864
0402 99 39 110	+	0,2463	0403 90 63 000	+	0,1150
0402 99 39 150	+	34,83	0403 90 69 000	+	0,1720
0402 99 39 300	+	0,4746	0404 90 11 100	+	59,14
0402 99 39 500	+	0,8173	0404 90 11 910	+	5,586
0402 99 91 000	+	0,9315	0404 90 11 950	+	18,02
0402 99 99 000	+	0,9315	0404 90 13 120	+	59,14
0403 10 02 000	+	—	0404 90 13 130	+	90,27
0403 10 04 200	+	—	0404 90 13 140	+	95,10
0403 10 04 300	+	—	0404 90 13 150	+	102,29
0403 10 04 500	+	—	0404 90 13 911	+	5,586
0403 10 04 900	+	—	0404 90 13 913	+	11,50
0403 10 06 000	+	—	0404 90 13 915	+	17,20
0403 10 12 000	+	—	0404 90 13 917	+	26,53
0403 10 14 200	+	—	0404 90 13 919	+	39,85
0403 10 14 300	+	—	0404 90 13 931	+	18,02
0403 10 14 500	+	—	0404 90 13 933	+	22,09
0403 10 14 900	+	—	0404 90 13 935	+	26,86
0403 10 16 000	+	—	0404 90 13 937	+	31,75
0403 10 22 100	+	5,586	0404 90 13 939	+	33,19
0403 10 22 300	+	8,635	0404 90 19 110	+	103,05
0403 10 24 000	+	11,50	0404 90 19 115	+	103,74
0403 10 26 000	+	17,20	0404 90 19 120	+	105,03
0403 10 32 100	+	0,0559	0404 90 19 130	+	112,26
0403 10 32 300	+	0,0864	0404 90 19 135	+	114,74
0403 10 34 000	+	0,1150	0404 90 19 150	+	124,35
0403 10 36 000	+	0,1720	0404 90 19 160	+	130,00
0403 90 11 000	+	59,14	0404 90 19 180	+	136,35
0403 90 13 200	+	59,14	0404 90 31 100	+	59,14
0403 90 13 300	+	90,27	0404 90 31 910	+	5,586
0403 90 13 500	+	95,10	0404 90 31 950	+	18,02
0403 90 13 900	+	102,29	0404 90 33 120	+	59,14
0403 90 19 000	+	103,05	0404 90 33 130	+	90,27
0403 90 31 000	+	0,5914	0404 90 33 140	+	95,10
0403 90 33 200	+	0,5914	0404 90 33 150	+	102,29
0403 90 33 300	+	0,9027	0404 90 33 911	+	5,586
0403 90 33 500	+	0,9510	0404 90 33 913	+	11,50
0403 90 33 900	+	1,0229	0404 90 33 915	+	17,20
0403 90 39 000	+	1,0305	0404 90 33 917	+	26,53

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0404 90 33 919	+	39,85	0404 90 99 990	+	0,9315
0404 90 33 931	+	18,02	0405 00 11 200	+	120,98
0404 90 33 933	+	22,09	0405 00 11 300	+	152,20
0404 90 33 935	+	26,86	0405 00 11 500	+	156,10
0404 90 33 937	+	31,75	0405 00 11 700	+	160,00
0404 90 33 939	+	33,19	0405 00 19 200	+	120,98
0404 90 39 110	+	103,05	0405 00 19 300	+	152,20
0404 90 39 115	+	103,74	0405 00 19 500	+	156,10
0404 90 39 120	+	105,03	0405 00 19 700	+	160,00
0404 90 39 130	+	112,26	0405 00 90 100	+	181,13
0404 90 39 150	+	114,74	0405 00 90 900	+	233,21
0404 90 51 100	+	0,5914	0406 10 20 100	+	—
0404 90 51 910	+	0,0559	0406 10 20 230	028	—
0404 90 51 950	+	20,79		400	34,33
0404 90 53 110	+	0,5914		404	—
0404 90 53 130	+	0,9027		...	42,17
0404 90 53 150	+	0,9510	0406 10 20 290	028	—
0404 90 53 170	+	1,0229		400	34,33
0404 90 53 911	+	0,0559		404	—
0404 90 53 913	+	0,1150		...	42,17
0404 90 53 915	+	0,1720	0406 10 20 610	028	11,87
0404 90 53 917	+	0,2653		037	—
0404 90 53 919	+	0,3985		039	—
0404 90 53 931	+	20,79		400	76,69
0404 90 53 933	+	24,95		404	—
0404 90 53 935	+	33,16		...	78,67
0404 90 53 937	+	34,51	0406 10 20 620	028	17,59
0404 90 59 130	+	1,0305		037	—
0404 90 59 150	+	1,1226		039	—
0404 90 59 930	+	0,5698		400	84,55
0404 90 59 950	+	0,8173		404	—
0404 90 59 990	+	0,9315		...	86,26
0404 90 91 100	+	0,5914	0406 10 20 630	028	21,10
0404 90 91 910	+	0,0559		037	—
0404 90 91 950	+	20,79		039	—
0404 90 93 110	+	0,5914		400	96,10
0404 90 93 130	+	0,9027		404	—
0404 90 93 150	+	0,9510		...	97,40
0404 90 93 170	+	1,0229	0406 10 20 640	028	—
0404 90 93 911	+	0,0559		037	—
0404 90 93 913	+	0,1150		039	—
0404 90 93 915	+	0,1720		400	114,29
0404 90 93 917	+	0,2653		404	—
0404 90 93 919	+	0,3985		...	114,29
0404 90 93 931	+	20,79	0406 10 20 650	028	24,18
0404 90 93 933	+	24,95		037	—
0404 90 93 935	+	33,16		039	—
0404 90 93 937	+	34,51		400	57,14
0404 90 99 130	+	1,0305		404	—
0404 90 99 150	+	1,1226		...	118,98
0404 90 99 930	+	0,5698			
0404 90 99 950	+	0,8173			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 10 20 660	+	—	0406 30 10 200	028	—
0406 10 20 810	028	—		037	—
	037	—		039	—
	039	—		400	34,43
	400	18,53		404	—
	404	—		...	38,52
	...	18,53	0406 30 10 250	028	—
0406 10 20 830	028	—		037	—
	037	—		039	—
	039	—		400	34,43
	400	31,62		404	—
	404	—		...	38,52
	...	31,62	0406 30 10 300	028	—
0406 10 20 850	028	—		037	—
	037	—		039	—
	039	—		400	50,55
	400	38,34		404	—
	404	—		...	56,51
	...	38,34	0406 30 10 350	028	—
0406 10 20 870	+	—		037	—
0406 10 20 900	+	—		039	—
0406 20 90 100	+	—		400	34,43
0406 20 90 913	028	—		404	—
	400	74,68		...	38,52
	404	—	0406 30 10 400	028	—
	...	74,68		037	—
0406 20 90 915	028	—		039	—
	400	99,57		400	50,55
	404	—		404	—
	...	99,57		...	56,51
0406 20 90 917	028	—	0406 30 10 450	028	—
	400	105,78		037	—
	404	—		039	—
	...	105,78		400	73,60
0406 20 90 919	028	—		404	—
	400	118,23		...	82,23
	404	—	0406 30 10 500	+	—
	...	118,23	0406 30 10 550	028	—
0406 20 90 990	+	—		037	—
0406 30 10 100	+	—		039	—
0406 30 10 150	028	—		400	34,43
	037	—		404	15,83
	039	—		...	38,52
	400	15,85	0406 30 10 600	028	—
	404	—		037	—
	...	18,06		039	—
				400	50,55
				404	22,16
				...	56,51

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 30 10 650	028	—	0406 30 31 730	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	73,60		400	50,55
	404	—		404	—
	...	82,23		...	56,51
0406 30 10 700	028	—	0406 30 31 910	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	73,60		400	34,43
	404	—		404	—
	...	82,23		...	38,52
0406 30 10 750	028	—	0406 30 31 930	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	87,29		400	50,55
	404	—		404	—
	...	97,53		...	56,51
0406 30 10 800	028	—	0406 30 31 950	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	87,29		400	73,60
	404	—		404	—
	...	97,53		...	82,23
0406 30 31 100	+	—	0406 30 39 100	+	—
	028	—		028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	15,85		400	34,43
	404	—		404	15,83
0406 30 31 300	...	18,06		...	38,52
	028	—	0406 30 39 500	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	34,43		400	50,55
	404	—		404	22,16
0406 30 31 500	...	38,52		...	56,51
	028	—	0406 30 39 700	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	34,43		400	73,60
	404	—		404	—
0406 30 31 710	...	38,52		...	82,23
	028	—	0406 30 39 930	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	34,43		400	73,60
	404	—		404	—
	...	38,52		...	82,23

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 30 39 950	028	—	0406 90 06 900	+	—
	037	—	0406 90 07 000	028	—
	039	—		037	—
	400	87,29		039	—
	404	—		400	114,29
	...	97,53		404	—
0406 30 90 000	028	—		...	140,08
	037	—	0406 90 08 100	028	—
	039	—		037	—
	400	87,29		039	—
	404	—		400	114,29
	...	97,53		404	—
0406 40 50 000	028	—		...	140,08
	400	105,52	0406 90 08 900	+	—
	404	—	0406 90 09 100	028	—
	...	111,22		037	—
0406 40 90 000	028	—		039	—
	400	105,52		400	114,29
	404	—		404	—
	...	111,22		...	140,08
0406 90 02 100	028	—	0406 90 09 900	+	—
	037	—	0406 90 12 000	028	—
	039	—		037	—
	400	114,29		039	—
	404	—		400	114,29
	...	140,08		404	—
0406 90 02 900	+	—		...	140,08
0406 90 03 100	028	—	0406 90 14 100	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	114,29		400	114,29
	404	—		404	—
	...	140,08		...	140,08
0406 90 03 900	+	—	0406 90 14 900	+	—
0406 90 04 100	028	—	0406 90 16 100	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	114,29		400	114,29
	404	—		404	—
	...	140,08		...	140,08
0406 90 04 900	+	—	0406 90 16 900	+	—
0406 90 05 100	028	—	0406 90 21 900	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	114,29		400	114,29
	404	—		404	—
	...	140,08		...	133,36
0406 90 05 900	+	—	0406 90 23 900	028	—
0406 90 06 100	028	—		037	—
	037	—		039	—
	039	—		400	57,14
	400	114,29		404	—
	404	—		...	118,98
	...	140,08			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 25 900	028	—	0406 90 35 990	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	57,14		400	114,29
	404	—		404	—
	...	118,98		...	114,29
0406 90 27 900	028	—	0406 90 37 000	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	49,34		400	114,29
	404	—		404	—
	...	100,83		...	140,08
0406 90 31 119	028	—	0406 90 61 000	028	—
	037	—		037	79,13
	039	—		039	79,13
	400	54,92		400	162,64
	404	14,07		404	123,07
	...	79,08		...	162,64
0406 90 31 151	028	—	0406 90 63 100	028	—
	037	—		037	92,33
	039	—		039	92,33
	400	51,33		400	186,48
	404	13,15		404	140,66
	...	73,71		...	186,48
0406 90 31 159	+	—	0406 90 63 900	028	—
0406 90 33 119	028	—		037	61,55
	037	—		039	61,55
	039	—		400	131,87
	400	54,92		404	70,33
	404	14,07		...	145,05
	...	79,08	0406 90 69 100	+	—
0406 90 33 151	028	—		028	—
	037	—		037	61,55
	039	—		039	61,55
	400	51,33		400	131,87
	404	13,15		404	70,33
	...	73,71		...	145,05
0406 90 33 919	028	—	0406 90 73 900	028	—
	037	—		037	37,51
	039	—		039	37,51
	400	54,92		400	132,76
	404	14,07		404	105,52
	...	79,08		...	132,76
0406 90 33 951	028	—	0406 90 75 900	028	—
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	51,33		400	57,14
	404	13,15		404	—
	...	73,71		...	110,74
0406 90 35 190	028	—	0406 90 76 100	028	21,10
	037	37,51		037	—
	039	37,51		039	—
	400	139,38		400	51,66
	404	79,13		404	—
	...	139,38		...	97,40

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 76 300	028	—	0406 90 85 995	028	24,18
	037	—		037	—
	039	—		039	—
	400	57,14		400	57,14
	404	—		404	—
	...	118,98		...	118,98
0406 90 76 500	028	—	0406 90 85 999	+	—
	037	—		+	—
	039	—		028	11,87
	400	65,94		037	—
	404	—		039	—
	...	118,98		400	78,67
0406 90 78 100	028	21,10	0406 90 86 100	404	—
	037	—		...	78,67
	039	—	0406 90 86 200	028	17,59
	400	51,66		037	—
	404	—		039	—
	...	97,40		400	84,55
0406 90 78 300	028	—	0406 90 86 300	404	—
	037	—		...	86,26
	039	—	0406 90 86 400	028	21,10
	400	57,14		037	—
	404	—		039	—
	...	118,98		400	96,10
0406 90 78 500	028	—	0406 90 86 900	404	—
	037	—		...	97,40
	039	—	0406 90 87 100	028	—
	400	65,94		037	—
	404	—		039	—
	...	118,98		400	114,29
0406 90 79 900	028	—	0406 90 87 200	404	—
	037	—		...	114,29
	039	—	0406 90 87 300	+	—
	400	49,34		028	11,87
	404	—		037	—
	...	100,83		039	—
0406 90 81 900	028	—	0406 90 87 400	400	78,67
	037	—		404	—
	039	—		...	78,67
	400	114,29		028	17,59
	404	—		037	—
	...	114,29		039	—
0406 90 85 910	028	—	0406 90 87 900	400	84,55
	037	37,51		404	—
	039	37,51		...	86,26
	400	139,38	0406 90 87 900	028	21,10
	404	79,13		037	—
	...	139,38		039	—
0406 90 85 991	028	—		400	96,10
	037	—		404	—
	039	—		...	97,40
	400	114,29			
	404	—			
	...	114,29			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni (**)
0406 90 87 951	028	—	2309 10 15 500	+	—
	037	37,51	2309 10 15 700	+	—
	039	37,51	2309 10 19 010	+	—
	400	132,76	2309 10 19 100	+	—
	404	79,13	2309 10 19 200	+	—
0406 90 87 971	...	132,76	2309 10 19 300	+	—
	028	24,18	2309 10 19 400	+	—
	037	—	2309 10 19 500	+	—
	039	—	2309 10 19 600	+	—
	400	65,06	2309 10 19 700	+	—
0406 90 87 972	404	—	2309 10 19 800	+	—
	...	118,98	2309 10 70 010	+	—
	028	—	2309 10 70 100	+	19,03
	400	34,33	2309 10 70 200	+	25,37
	404	—	2309 10 70 300	+	31,72
0406 90 87 979	...	42,17	2309 10 70 500	+	38,05
	028	24,18	2309 10 70 600	+	44,39
	037	—	2309 10 70 700	+	50,74
	039	—	2309 10 70 800	+	55,82
	400	65,06	2309 90 35 010	+	—
0406 90 88 100	404	—	2309 90 35 100	+	—
	...	118,98	2309 90 35 200	+	—
	028	11,87	2309 90 35 300	+	—
	037	—	2309 90 35 400	+	—
	039	—	2309 90 35 500	+	—
0406 90 88 200	400	78,67	2309 90 35 700	+	—
	404	—	2309 90 39 010	+	—
	...	78,67	2309 90 39 100	+	—
	028	17,59	2309 90 39 200	+	—
	037	—	2309 90 39 300	+	—
0406 90 88 300	039	—	2309 90 39 400	+	—
	400	84,55	2309 90 39 500	+	—
	404	—	2309 90 39 600	+	—
	...	86,26	2309 90 39 700	+	—
	028	—	2309 90 39 800	+	—
2309 10 15 010	+	—	2309 90 70 010	+	—
2309 10 15 100	+	—	2309 90 70 100	+	19,03
2309 10 15 200	+	—	2309 90 70 200	+	25,37
2309 10 15 300	+	—	2309 90 70 300	+	31,72
2309 10 15 400	+	—	2309 90 70 500	+	38,05
			2309 90 70 600	+	44,39
			2309 90 70 700	+	50,74
			2309 90 70 800	+	55,82

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun « codice prodotto », l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da « — ».

Se non è indicata alcuna destinazione (« + »), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(**) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2497/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 1995
che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1502/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità di applicazione, per la campagna 1995/1996, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1817/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2492/95 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2492/95 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2492/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2492/95 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 42.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t) ⁽¹⁾	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti ⁽²⁾ (in ecu/t) ⁽¹⁾
1001 10 00	Frumento grano duro ⁽²⁾	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	8,35	0,00
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽⁴⁾	8,35	0,00
	di qualità media	28,31	18,31
	di bassa qualità	35,71	25,71
1002 00 00	Segala	57,05	47,05
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	57,05	47,05
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽⁴⁾	57,05	47,05
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	75,28	65,28
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽⁴⁾	75,28	65,28
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	57,05	47,05

⁽¹⁾ In caso di importazione nel corso del mese successivo a quello della fissazione, tali aliquote del dazio all'importazione sono adattate conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95.

⁽²⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1502/95, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽³⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1502/95, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisole iberica.

⁽⁴⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento n. 1502/95.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 25. 10. 1995 al 7. 11. 1995):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Mid-America	Mid-America
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ecu/t)	139,06	142,19	137,46	97,40	186,13 ⁽¹⁾	109,38 ⁽¹⁾
Premio sul Golfo (ecu/t)	—	13,61	10,95	11,43	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ecu/t)	18,70	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 10,63 ECU/t; Grandi Laghi/St. Laurent — Rotterdam: 28,31 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1502/95: 0,00 ECU/tonnellate].

REGOLAMENTO (CE) N. 2498/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 1995
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1740/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 18. 7. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 40	052	54,3	0806 10 40	052	94,0
	060	80,2		064	75,6
	064	59,6		066	49,4
	066	41,7		220	110,8
	068	62,3		400	151,8
	204	53,0		412	132,4
	212	117,9		512	186,0
	624	130,3		600	64,5
	999	74,9		624	123,2
ex 0707 00 30	052	70,1	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	999	109,7
	053	166,9		064	76,4
	060	61,0		388	39,2
	066	53,8		400	56,5
	068	60,4		404	46,3
	204	49,1		508	68,4
	624	149,4		512	21,8
	999	87,2		524	57,4
	052	55,6		528	48,0
0709 90 79	204	77,5	0808 20 57	800	72,7
	624	196,3		804	26,9
	999	109,8		999	51,4
	052	66,4		052	99,0
0805 30 30	388	62,5		064	81,4
	400	151,4		388	79,6
	512	54,8		400	53,8
	520	66,5		512	89,7
	524	50,3		528	84,1
	528	61,0		800	55,8
	600	94,4		804	112,9
	624	78,0		999	82,0
	999	76,1			

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice « 999 » rappresenta le « altre origini ».

REGOLAMENTO (CE) N. 2499/95 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1995****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per
taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione,
del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per
l'importazione di prodotti del settore dello zucchero
diversi dalle melasse⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, para-
grafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e
dei dazi addizionali applicabili all'importazione di
zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi
sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della
Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 2488/95⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle
modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE)
n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende
necessario modificare gli importi attualmente in vigore
conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili
all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 26.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1995, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	23,66	4,47
1701 11 90 ⁽¹⁾	23,66	9,70
1701 12 10 ⁽¹⁾	23,66	4,28
1701 12 90 ⁽¹⁾	23,66	9,27
1701 91 00 ⁽²⁾	28,42	11,02
1701 99 10 ⁽²⁾	28,42	6,50
1701 99 90 ⁽²⁾	28,42	6,50
1702 90 99 ⁽³⁾	0,28	0,37

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 2500/95 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1995****relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario per il quarto trimestre del 1995 (secondo periodo)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1° marzo 1995, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 702/95⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2234/95 della Commissione, del 21 settembre 1995, relativo al rilascio dei titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il quarto trimestre 1995⁽⁷⁾, rettificato dal regolamento (CE) n. 2329/95⁽⁸⁾, sono fissati i quantitativi disponibili per la presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nel quadro del contingente tariffario per il quarto trimestre del 1995; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 478/95, devono essere fissati immediatamente i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli per l'origine indicata;

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, se, per un trimestre o un'origine determinata, ossia per un paese o un gruppo di

paesi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domanda di titolo d'importazione superano, per una data categoria di operatori, i quantitativi disponibili, a ciascuna domanda che rechi tale origine si applica una percentuale di riduzione;

considerando che le quantità richieste nelle domande relative al Camerun superano la quantità disponibile; che è quindi necessario applicare un coefficiente di riduzione; che le domande di titoli d'importazione presentate dagli operatori della categoria B per l'origine Costa Rica devono essere respinte in quanto non vi sono più quantità a disposizione per tale origine e tale categoria di operatori; che possono essere rilasciati titoli d'importazione per la quantità figurante in tutte le altre nuove domande;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono aver effetto immediato in modo da consentire il rilascio dei titoli quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le nuove domande di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 478/95, nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane sono rilasciati titoli d'importazione per il quarto trimestre del 1995:

- a) per il quantitativo indicato nella nuova domanda di titolo, previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,989300, per l'origine Camerun;
- b) per il quantitativo indicato nella nuova domanda di titolo, se quest'ultima riguarda un'origine diversa da quella indicata alla precedente lettera a).

Le nuove domande degli operatori della categoria B per l'origine Costa Rica sono respinte.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13.⁽⁶⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84.⁽⁷⁾ GU n. L 225 del 22. 9. 1995, pag. 13.⁽⁸⁾ GU n. L 235 del 4. 10. 1995, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2501/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 1995
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13 paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾;

considerando che la restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; che tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base

per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁷⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁹⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1995.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU / t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni ⁽¹⁾
1107 10 19 000	0,00
1107 10 99 000	—
1107 20 00 000	—

⁽¹⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2502/95 DELLA COMMISSIONE
del 26 ottobre 1995
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁵⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95⁽⁷⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁷⁾ GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1995, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	- 1,69	- 3,38	- 5,07	- 6,76	- 8,45
1107 10 91 000	—	—	—	—	—	—
1107 10 99 000	—	—	—	—	—	—
1107 20 00 000	—	—	—	—	—	—

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term.	7° term.	8° term.	9° term.	10° term.	11° term.
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	- 10,14	- 11,83	- 11,83	- 11,83	- 11,83	- 11,83
1107 10 91 000	—	—	—	—	—	—
1107 10 99 000	—	—	—	—	—	—
1107 20 00 000	—	—	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2503/95 DELLA COMMISSIONE**del 26 ottobre 1995****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 ottobre 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
0709 90 60 000	—	—	1101 00 11 000	—	—
0712 90 19 000	—	—	1101 00 15 100	01	0
1001 10 00 200	—	—	1101 00 15 130	01	0
1001 10 00 400	—	—	1101 00 15 150	—	—
1001 90 91 000	—	—	1101 00 15 170	—	—
1001 90 99 000	—	—	1101 00 15 180	—	—
1002 00 00 000	01	0	1101 00 15 190	—	—
1003 00 10 000	—	—	1101 00 90 000	—	—
1003 00 90 000	01	—	1102 10 00 500	01	25,00
1004 00 00 200	—	—	1102 10 00 700	—	—
1004 00 00 400	—	—	1102 10 00 900	—	—
1005 10 90 000	—	—	1103 11 10 200	—	— ⁽³⁾
1005 90 00 000	—	—	1103 11 10 400	—	— ⁽³⁾
1007 00 90 000	—	—	1103 11 10 900	—	—
1008 20 00 000	—	—	1103 11 90 200	—	— ⁽³⁾
			1103 11 90 800	—	—

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

⁽³⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2504/95 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 1995****che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1530/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/95 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione; che la base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento; che la restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i prezzi del granturco, del frumento e dell'orzo subiscano variazioni significative;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 30,26 ECU/t.

2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di orzo e di avena, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 0,00 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.

⁽⁶⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 49.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1995

che autorizza la Repubblica federale di Germania a stipulare un accordo con la Repubblica di Polonia contenente disposizioni che derogano agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(95/435/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 30 della sesta direttiva, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a concludere con un paese terzo o un organismo internazionale un accordo che contenga deroghe alla direttiva stessa;

considerando che, con lettera del 20 gennaio 1995 registrata presso il segretariato generale della Commissione, il governo tedesco ha richiesto l'autorizzazione a stipulare con la Polonia un accordo concernente l'allacciamento della strada federale tedesca B97 e della strada nazionale polacca 274, nonché la costruzione di un ponte di frontiera sulla Neisse nella regione di Guben e Gubinek, che contiene deroghe agli articoli 2 e 3 della sesta direttiva per quanto riguarda la costruzione del ponte di frontiera;

considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta della Germania il 20 febbraio 1995;

considerando che in mancanza di misure di deroga le operazioni di costruzione eseguite sul territorio tedesco sarebbero soggette all'IVA tedesca, mentre quelle eseguite sul territorio polacco esulerebbero dal campo di applicazione della sesta direttiva; che inoltre ciascuna importazione in Germania, in provenienza dalla Polonia, di merci utilizzate per la costruzione del ponte di frontiera sarebbe sottoposta all'IVA tedesca;

considerando che le misure di deroga previste dall'accordo sono intese a introdurre una semplificazione delle regole di tassazione per gli operatori incaricati dei lavori di costruzione del ponte di frontiera in questione;

considerando che le misure di deroga in questione avranno un'incidenza trascurabile sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concludere un accordo con la Repubblica di Polonia relativo all'allacciamento della strada federale tedesca B97 e della strada nazionale polacca 274, nonché alla costruzione di un ponte di frontiera sulla Neisse in località Guben e Gubinek che contiene disposizioni di deroga alla sesta direttiva 77/388/CEE. Queste misure di deroga sono definite negli articoli 2 e 3 della presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/76/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 53).

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della sesta direttiva, la parte del territorio della Repubblica federale di Germania nella zona di Guben, sulla quale vengono effettuati lavori di costruzione di un ponte di frontiera sulla Neisse, ai fini di un allacciamento della strada statale tedesca B97 e della strada statale polacca 274, è considerata come facente parte del territorio della Repubblica di Polonia per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi legate alla costruzione di questo ponte.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2 della sesta direttiva, l'importazione di merci in Germania provenienti dalla Polonia non è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, qualora tali merci vengano usate per la costruzione di un

ponte di confine sulla Neisse nella regione di Guben e Gubinek, ai fini dell'allacciamento della strada federale tedesca B97 a della strada nazionale polacca 274. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di merci realizzate da un'amministrazione pubblica.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 1995
recante nomina di un membro del Comitato delle regioni

(95/436/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,

vista la decisione 94/65/CE del Consiglio, del 26 gennaio 1994, recante nomina dei membri del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 gennaio 1998 ⁽¹⁾,

considerando che un seggio di membro supplente del Comitato si è reso vacante in seguito alle dimissioni del sig. Juan José García Escribano, notificate al Consiglio il 12 luglio 1995 ;

vista la proposta del governo spagnolo,

DECIDE :

Articolo unico

Il sig. Antonio Gómez Fayrén è nominato membro supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Juan José García Escribano per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES MIRA

⁽¹⁾ GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 29.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1995

relativa ad un aiuto di Stato della Germania alla società Georgsmarienhütte GmbH

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/437/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

vista la decisione n. 3855/91/CECA della Commissione, del 27 novembre 1991, recante norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 di detta decisione, è stata data comunicazione alle parti interessate affinché potessero presentare le proprie osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Con lettera datata 6 luglio 1993, le autorità tedesche, ai sensi degli articoli 2 e 6 della disciplina degli aiuti alla siderurgia (decisione n. 3855/91/CECA) hanno notificato alla Commissione un progetto di aiuto di Stato alla società Georgsmarienhütte GmbH per consentirle di effettuare investimenti per scopi di ricerca e sviluppo (R & S). L'aiuto ammontava a 32,5 Mio di DM e rappresentava il 30 % dei costi ammissibili.

Con lettera del 7 settembre 1993, le autorità tedesche hanno risposto a diversi quesiti che erano stati loro sottoposti con lettera del 29 luglio 1993.

Nel novembre 1993, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della disciplina degli aiuti alla siderurgia nei confronti dell'aiuto di Stato proposto.

Il governo tedesco è stato informato di questa decisione con lettera del 31 dicembre 1993 [SG(93)D/21737]. Nella stessa lettera, si invitavano le autorità tedesche a formulare

entro un mese le proprie osservazioni in merito ai rilievi contenuti nella decisione della Commissione.

La lettera inviata alle autorità tedesche è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale⁽²⁾ e gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati invitati a sottoporre alla Commissione le proprie osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione.

Il governo tedesco ha replicato mediante un telefax inviato il 31 gennaio 1994 e protocollato il giorno seguente.

I servizi della Commissione hanno inoltre ricevuto comunicazione dai seguenti terzi interessati :

- The British Iron and Steel Producers Association (BISPA) (lettera del 28 marzo 1994, protocollata il 6 aprile 1994),
- European Independent Steel Works Association (EISA) (lettera del 6 aprile 1994, protocollata l'11 aprile 1994),
- MEFOS — Metallurgical and Metal Working Research Plant (lettera del 7 aprile 1994, protocollata l'8 aprile 1994),
- Usinor Sacilor (lettera dell'8 aprile 1994, protocollata l'11 aprile 1994),
- Rappresentanza permanente del Regno Unito presso le Comunità europee, (lettera dell'8 aprile 1994, protocollata il 18 aprile 1994).

In data 21 giugno 1994, queste lettere, le loro traduzioni e gli allegati sono stati inviati alla Rappresentanza permanente della Germania.

Il governo tedesco ha replicato con lettera del 24 giugno 1994, protocollata il giorno stesso. In data 30 giugno 1994 si è tenuta a Bruxelles una riunione informale tra rappresentanti dei servizi della Commissione e del governo tedesco.

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. C 71 del 9. 3. 1994, pag. 5.

Con lettere dell'11 luglio 1994 e 26 ottobre 1994, le autorità tedesche hanno inviato alla Commissione nuove informazioni.

II

Il progetto di investimento include la costruzione di un forno elettrico ad arco a corrente continua in sostituzione del forno ad alta frequenza e del convertitore esistenti. Secondo il governo tedesco, lo scopo dell'investimento è quello dell'impiego, positivo ai fini ambientali, di rottami e residui di fabbricazione contenenti ferro (in particolare, « polveri di ferro » e rottami di auto non triturati) con il risultato di ridurre i costi di produzione.

Il governo tedesco sostiene che sarà la prima volta che questo tipo di forno verrà impiegato per la produzione di acciai speciali e di qualità su larga scala.

In particolare, il nuovo forno prevede l'introduzione di un (unico) elettrodo anulare, che consente di immettere nel processo di produzione dell'acciaio le polveri di ferro residue dalla produzione siderurgica.

Inoltre, la ricombustione dei gas carbonici all'interno del forno e la corrispondente regolazione anodica consentiranno il riciclaggio in un'unica fase, e in maniera economica ed ecocompatibile, di rottami d'auto non triturati.

Gli investimenti considerati ammissibili dal governo tedesco per un aiuto di Stato ammontavano a 108,2 Mio di DM (57,1 Mio di ECU) e riguardavano le seguenti spese :

Spese	Mio di DM	Mio di ECU
Forno elettrico ad arco e impianto di depolverazione	41,715	22,0
Software specifico per R & S	6,000	3,2
Opere di costruzione	8,985	4,7
<i>Totale parziale</i>	56,700	29,9
Contributo al costo per la costruzione degli impianti elettrici	12,000	6,3
Spese di personale	7,506	4,0
Altre spese correnti :		
— emissioni di diossina e di furano	15,135	8
— ricombustione di gas primari derivanti dalle reazioni	2,075	1,1
— carica di rottami di automobili non triturati in una sola fase (diminuzione delle emissioni di diossina e di furano)	2,250	1,2
— separazione frazionata della polvere di filtrazione	3,475	1,8
— sviluppo di regolazione dell'altra tensione mediante l'uso di anodi a secco	4,337	2,3
— aumento del voltaggio dell'arco elettrico	0,270	0,1
<i>Totale parziale</i>	27,542	14,5
Istituto di ricerca	2,200	1,2
Spese generali aggiuntive (30 % delle spese di personale pari a 7,506 Mio di DM — si veda sopra)	2,252	1,2
Totale dei costi :	108,2	57,1

III

Il costo dell'investimento pari a 108,2 Mio di DM (57 Mio di ECU) che il governo tedesco ritiene ammissibile e gli altri costi relativi al progetto, per un totale di 16,3 Mio di DM (8,6 Mio di ECU), dovrebbero essere coperti come segue :

— risorse proprie (quote versate dal proprietario precedente — Klöckner Werke AG)	25,7 Mio di DM
— prestiti bancari (garantiti)	45,0 Mio di DM
— crediti di fornitura	21,3 Mio di DM
— sovvenzioni per R & S (30 % di 108,2 Mio di DM)	32,5 Mio di DM
	124,5 Mio di DM (65,5 Mio di ECU)

La Commissione, come esposto nell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della disciplina degli aiuti alla siderurgia, nutre perplessità relativamente ai seguenti punti :

- il carattere reale di R & S del progetto ;
- l'ammissibilità dei costi di investimento per la R & S contenuti nell'aiuto proposto ;

- l'inclusione di costi comunque non ammissibili in termini di aiuti per la R & S;
- l'intensità dell'aiuto, pari al 30 %. Secondo quanto notificato, l'elevata componente di rischio del progetto richiede un'intensità dell'aiuto del 30 % anziché del 25 %, che è la percentuale normalmente ammessa dalla Commissione per finalità di ricerca applicata e sviluppo.

IV

Nelle osservazioni inviate per telefax in data 31 gennaio 1994, il governo tedesco ha dichiarato che la società è stata creata a seguito dell'acquisizione (da parte della dirigenza) della « Klöckner Edelstahl GmbH » che incorporava il settore dell'acciaio speciale della Klöckner Werke AG. La sua capacità produttiva era di 480 000 t/a di ghisa, 900 000 t/a di acciaio grezzo e 600 000 t/a di prodotti finiti laminati a caldo. I nuovi proprietari della società sono il signor J. Großmann (75 %), ex membro del consiglio direttivo della Klöckner Werke AG e la « Druecker & Co. GmbH » (25 %). Il contratto di acquisto è stato firmato in data 5 aprile 1993. L'acquisizione della società è avvenuta con l'intento di ristrutturare gli impianti di produzione e di renderla concorrenziale.

Il piano di ristrutturazione della società prevedeva le seguenti misure:

- sostituzione del forno ad alta frequenza e del convertitore con un forno elettrico ad arco, con una riduzione della capacità produttiva di acciaio grezzo di 300 000 t/a (da 900 000 a 600 000 t/a), e cessazione completa della produzione di ghisa;
- chiusura della linea di finitura collegata all'impianto per i profilati leggeri in acciaio a seguito della modernizzazione dell'impianto di laminatura a caldo.

Il governo tedesco ha ribadito che l'intero progetto rientrava nel campo della R & S e che, a causa dei rischi elevati, un'intensità dell'aiuto del 30 % era da ritenersi adeguata. Relativamente ai costi generali, a seguito di una richiesta della Commissione, sono state fornite ulteriori informazioni per dimostrare la fondatezza dell'importo notificato di 2,2 Mio di DM, ovvero il 30 % delle spese di personale. Al riguardo sono stati forniti dati dai quali risultava che nel 1992/1993 i costi generali sono stati pari al 28,3 % e nel 1994 pari al 30,3 % delle spese di personale.

È stato inoltre dichiarato che la durata del progetto di R & S sarebbe stata prolungata di 15 mesi (per un totale di 51 mesi, anziché di 36 come previsto), a causa dello svolgimento del progetto e della limitata capacità di ricerca della società.

Conseguentemente, l'importo totale delle spese è stato aumentato di 1,5 Mio di DM, passando da 108,2 Mio di DM a 109,7 Mio di DM.

V

Nel corso del procedimento sono pervenute le seguenti osservazioni:

BISPA

Secondo BISPA il progetto nella sua globalità non è un autentico progetto di R & S e gran parte di esso riguarda una tecnologia ormai consolidata. I costi per strumenti e impianti non dovrebbero essere coperti dagli aiuti per scopi di R & S, in quanto essi servirebbero per un'attività commerciale su larga scala.

EISA

EISA ha espresso dubbi in merito al carattere di R & S di talune parti del progetto e della fattibilità di altre, con particolare riguardo alle dimensioni del progetto. Sui processi di ricombustione in forni ad arco esistono già ricerche. Gli elettrodi anulari sono già stati utilizzati con altri tipi di polveri. Secondo EISA, infine, il metodo descritto appare poco adatto per una produzione di massa.

MEFOS

Secondo MEFOS, la tecnologia relativa all'iniezione di polvere di ferro attraverso un elettrodo anulare è già conosciuta e sviluppata. L'obiettivo è quello di ottenere un miglioramento della polvere siderurgica nel modo più economico possibile. Il progetto è arrivato a un punto tale che si sta discutendo sulla eventualità di aprire un'unità produttiva in Norvegia assieme a una ditta produttrice di zinco. Molto lavoro è stato fatto anche per sviluppare la tecnica della ricombustione nel forno elettrico ad arco. MEFOS non ha nulla da obiettare alla realizzazione del progetto.

Usinor Sacilor

Usinor Sacilor ritiene che il progetto si fondi interamente su tecnologie già note e che, di conseguenza, l'aiuto vada considerato solo come un aiuto all'investimento. Essa teme che si voglia camuffare come aiuto per scopi di R & S un aiuto destinato alla costruzione di un nuovo forno ad arco.

Governo del Regno Unito

Le autorità del Regno Unito sono convinte che l'installazione dell'impianto costituisca fin dall'inizio un'operazione puramente commerciale, in quanto sostituisce gli attuali impianti di produzione di acciaio e ferro sullo stesso sito produttivo, e che non vi siano prove di alcuna valida attività di R & S collegata alla costruzione del forno a corrente continua. Esse ritengono quindi che ogni finanziamento accordato dallo Stato costituirebbe un aiuto illegale ai sensi dell'articolo 4 del trattato CECA e del diritto derivato.

Le autorità tedesche hanno replicato a queste osservazioni con lettera del 24 giugno 1994, nella quale hanno analizzato in dettaglio le osservazioni presentate dalle parti interessate, ribadendo che a loro avviso l'intero progetto appartiene all'ambito di ricerca e sviluppo. In risposta alle critiche, hanno affermato che né il forno ad arco a corrente continua né l'elettrodo anulare costituiscono una novità ma che, tuttavia, l'iniezione di polvere non avviene durante la produzione dell'acciaio. Inoltre, la separazione di zinco e piombo dalla polvere non costituisce l'obiettivo del processo — come nelle tecnologie esistenti — poiché

la polvere è convertita in materia grezza che può essere utilizzata al posto dei rottami nella produzione futura di acciaio. Un altro aspetto che riguarda l'ambito di ricerca e sviluppo è l'obiettivo di rendere innocui certi gas prodotti dall'energia in eccedenza che alimenta il bagno di fusione. I rottami delle automobili contengono vernici, olii e grassi. Se fusi, questi sottoprodotti liberano ulteriore energia oltre a diossina e furano, ambedue gas tossici. Mediante il processo di ricombustione questi gas verranno degradati. Pertanto, dovrebbe risultare possibile utilizzare al meglio i conduttori di energia limitando al minimo la produzione di gas tossici. Con la collaborazione della Air liquide, verrà eseguita un'iniezione tangenziale di gas di ossigeno che permette di ottenere una buona miscela e un

livello elevato di combustione dei gas. Ci si aspetta che questo procedimento consenta anche un risparmio di energia.

Con lettera dell'11 luglio 1994, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione una modifica relativa ai costi del progetto di R & S. A causa dell'usura e del consumo di determinati materiali e attrezzature che verranno utilizzati per il progetto di R & S per due giorni alla settimana nell'arco di più di 51 mesi devono essere previsti costi addizionali. Questi costi sono determinati dall'iniezione di polvere di ferro attraverso l'elettrodo anulare e riguardano nel dettaglio:

	Costo di campagna (in DM)	Costo per 48 campagne in 12 mesi (in migliaia di DM)	Costo totale delle campagne in 51 mesi (in migliaia di DM)
Erosione degli elementi di raffreddamento	1 452	69,7	296
Erosione del rivestimento del forno	2 626	126	536
Usura dell'anodo	3 549	170,4	724
Consumo dei filtri di depolverazione	10 368	497,7	2 115
Prestazioni di terzi per l'eliminazione delle scorie	2 525	121,2	515
Costi per il trattamento per la siviera	4 500	216	918
Costi dovuti ai consumi di mantenimento a temperatura del forno della siviera	3 500	168	714
Costi per la resa della siviera	3 000	144	612
Costi per la rimozione dai filtri della polvere prodotta durante il procedimento, compreso lo zinco	11 150	535	2 274
Analisi particolare di varie campagne	—	—	1 658
Costi di manutenzione	16 960	814	3 460
Totale			13 822 (7,18 Mio di ECU)

Le autorità tedesche hanno considerato questi costi ammissibili per un aiuto a fini di R & S di 3,45 Mio di DM (1,79 Mio di ECU) corrispondente a un'intensità dell'aiuto del 25 %.

Nella notifica dell'aiuto di Stato si è fatto riferimento a costi definiti come non attinenti a R & S e, tuttavia, dichiarati ammissibili all'aiuto di Stato per fini di R & S. Questi costi ammonterebbero al 10 % dei costi sovvenzionabili (108,2 Mio di DM), ovvero a 10,82 Mio di DM. La Commissione ha osservato che non avrebbe potuto consentire l'ammissibilità di tali costi agli aiuti di Stato per R & S. Con lettera del 26 ottobre 1994, questo malinteso è stato chiarito. Tali costi, non attinenti al settore di R & S, non facevano parte dei costi che le autorità tedesche consideravano ammissibili agli aiuti di Stato. Essi, pertanto, sono stati inclusi nel totale delle spese per investimenti, pari 124,5 Mio di DM, ma non nei costi notificati che ammontavano a 108,2 Mio di DM e che le autorità tedesche avevano all'epoca considerato ammissibili agli aiuti di Stato.

VI

Ai sensi dell'articolo 2 della disciplina degli aiuti alla siderurgia, si possono concedere aiuti al fine di rifondere a imprese siderurgiche i costi sostenuti per progetti di ricerca e sviluppo se questi sono conformi alle regole stabilite nella «disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo»⁽¹⁾.

La summenzionata «disciplina comunitaria» stabilisce i principi relativi all'intensità degli aiuti proposti, che devono essere valutati dalla Commissione caso per caso. La valutazione deve tener conto della natura del progetto, dei rischi tecnici e finanziari e di considerazioni di politica economica relative alla competitività dell'industria europea, nonché dei rischi di distorsione della concorrenza e degli effetti negativi sugli scambi tra Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 2.

Da ciò deriva il principio che la ricerca industriale di base può beneficiare di aiuti più elevati di quelli destinati alla ricerca applicata e allo sviluppo, poiché quest'ultime sono attività più strettamente collegate all'introduzione sul mercato dei risultati di ricerca e sviluppo che, se oggetto di aiuti, avrebbero maggiori probabilità di falsare la concorrenza e gli scambi.

La Commissione ritiene che il livello di aiuto per la ricerca industriale di base non debba oltrepassare il 50 % dei costi lordi del progetto; tuttavia, quando l'attività sovvenzionata si avvicina al mercato vero e proprio, ossia entra nella fase di ricerca applicata e sviluppo, la Commissione, in linea di principio, cercherà di stabilire livelli di aiuto sempre minori. Nel caso di ricerca applicata e sviluppo, la Commissione ha adottato la prassi di ammettere un'intensità lorda dell'aiuto del 25 %.

Inoltre, la Commissione prenderà in considerazione livelli di aiuto maggiori nei casi in cui particolari progetti comportino un rischio specifico molto elevato.

Il progetto in parola consta di sei sottoprogetti:

- iniezione della polvere di ferro attraverso un elettrodo anulare;
- ricombustione dei gas primari prodotti dalle reazioni;
- carica dei rottami di automobili non tritati mediante procedimento in un'unica fase (riduzione delle emissioni di diossina e furano);
- separazione frazionata della polvere di filtrazione;
- sviluppo della regolazione dell'alta tensione mediante anodi a secco;
- aumento della tensione dell'arco elettrico.

Uno dei sottoprogetti, l'iniezione della polvere di ferro attraverso un elettrodo anulare, verrà realizzato soltanto per due giorni alla settimana. Dal momento che la Georgsmarienhütte produrrà soltanto per due giorni alla settimana. Dal momento che la Georgsmarienhütte produrrà soltanto 600 000 t di acciaio all'anno, sarà sufficiente riservare alla produzione cinque giorni alla settimana anziché sette. Gli altri cinque sottoprogetti verranno realizzati nel corso del processo produttivo poiché il loro carattere di progetti pilota deve essere dimostrato in condizioni operative.

Questi progetti costituiscono nel complesso un progetto di R&S e, fino ad oggi, non sono mai stati attuati su larga scala in una combinazione simile. I risultati possibili — nel senso di nuovi sviluppi che possono scaturire dalla combinazione di diversi processi tecnici — non sono perciò chiari; tuttavia, se l'esperimento dovesse avere successo, sarebbe dimostrato che questo insieme di tecniche può funzionare in condizioni operative.

Il carattere dimostrativo di questo progetto prevede due fasi. La prima è l'iniezione di polvere di ferro (materiale di scarto della produzione di acciaio, contenente il 50 % di ferro) nel forno elettrico ad arco attraverso un elettrodo anulare. Si tratta, di fatto, di un riciclaggio di materiale di

scarto, in quanto è possibile riottenere ferro dalla polvere e utilizzare altri elementi quali il cromo.

La seconda prevede la carica del forno con rottami di automobili non tritati mediante un processo in un'unica fase. Questa modalità di carica del forno elettrico ad arco sarà resa possibile da una ricombustione massima dei gas carbonici e dal controllo della tensione tra anodo e catodo.

I rottami di automobili contengono all'incirca il 25 % di plastica, ecc. Questi rottami (in un certo senso inquinati) possono essere utilizzati in un processo a due fasi (fusione e conversione); tuttavia, lo scopo del progetto è quello di utilizzare integralmente i rottami di automobili non tritati e di fonderli direttamente senza produrre gas che contengano diossina.

Durante la fusione dei rottami si generano gas contenenti ossido di carbonio. Normalmente, la ricombustione di questi gas avviene al di fuori del forno, ma per poter utilizzare il calore da essi prodotto dovrebbe avvenire al suo interno. Il problema è quello di fornire l'ossigeno necessario al momento giusto. La soluzione proposta è la seguente: iniezione di ossigeno a due livelli, determinando così una corrente che consentirà di ottenere una migliore miscela dei gas. Al fine di stabilire il momento esatto in cui deve essere iniettato l'ossigeno, andranno effettuate misurazioni molto precise. Inoltre, si dovrà fare in modo che la ricombustione abbia luogo nella schiuma di scorie.

La separazione frazionata della polvere viene realizzata in modo da filtrare metalli quali lo zinco. Queste polveri metalliche vengono prodotte nel corso della fase di fusione e filtrate prima che abbia luogo il surriscaldamento. Lo zinco e altri metalli in forma concentrata possono essere destinati ad altri impieghi.

Lo scopo della regolazione dell'alta tensione è quello di influire sulla corrente tra anodo e catodo. Il metallo che si trova ai bordi del forno (i cosiddetti « punti freddi ») non viene riscaldato a sufficienza, per il fatto che viene utilizzato un solo elettrodo invece di tre. Utilizzando gli anodi a secco anziché quelli raffreddati ad acqua, ci si aspetta che la corrente possa essere sfruttata in modo migliore.

In linea di principio è possibile aumentare la tensione dell'arco in un forno elettrico ad arco a corrente continua. Ciò consente di ottenere una maggiore efficacia elettrica e termica e una minore usura dell'elettrodo.

Il fatto che questo principio possa essere applicato nella pratica è tuttavia da dimostrare.

Il progetto di R&S può essere considerato come sviluppo nel significato attribuito a questo termine nell'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo⁽¹⁾ « attività, basata sulla ricerca applicata, volta a creare prodotti, processi di produzione o

⁽¹⁾ GU n. C 83 dell'11. 4. 1986, pag. 5.

servizi nuovi o sostanzialmente migliorati fino a, ma senza comprendere, l'applicazione industriale e lo sfruttamento commerciale. Tale fase include normalmente progetti pilota e progetti dimostrativi ».

La Commissione risponde come segue alle osservazioni che le sono pervenute :

BISPA

La Commissione concorda sul fatto che, in sé, la tecnologia dell'arco a corrente continua è conosciuta e quindi non considera la spesa per il forno elettrico ad arco ammissibile agli aiuti di Stato (si veda di seguito). Uno degli scopi del progetto consiste nel riciclaggio del ferro e non dello zinco, come asserito nelle osservazioni. BISPA rileva la mancanza di chiarezza sul rapporto esistente tra la ricombustione e l'uso di rottami di automobile non triturati. Il progetto dimostrativo ha appunto lo scopo di chiarire questo rapporto.

EISA

La Commissione concorda sul fatto che i forni elettrici ad arco sono usati per la produzione di acciai speciali. Ciò, tuttavia, non rientra nell'ambito della R&S. La ricombustione in sé è conosciuta, ma si deve dimostrare che il suo impiego permette di ridurre le emissioni di diossina. Per realizzare questo obiettivo, deve essere dimostrata la validità della combinazione di tecniche sviluppata da Klöckner ed Air liquide. Per quanto riguarda l'immissione di polveri di ferro attraverso elettrodi anulari, EISA osserva che questa tecnica non permette di operare su larga scala. Scopo del progetto di R&S è quello di dimostrare se ciò sia vero o meno.

MEFOS

La Commissione prende atto che l'istituto di ricerca non ha nulla da obiettare alla realizzazione del progetto. Sottolinea tuttavia il fatto che la Georgsmarienhütte già opera

per dimostrare l'effettivo funzionamento della tecnologia dell'immissione di polveri di ferro attraverso un elettrodo anulare e che il progetto in Norvegia è ancora in fase di discussione.

Usinor Sacilor

La Commissione concorda sul fatto che la tecnologia del forno elettrico ad arco sia conosciuta. L'immissione di polvere di ferro attraverso un elettrodo anulare non presenta alcun rischio industriale in quanto, secondo Usinor Sacilor, si può facilmente riconvertire il forno in un tipo normale di forno elettrico ad arco, se la tecnologia impiegata non si rivelasse soddisfacente. Ciò significa che è tuttora da dimostrare se questa tecnologia sia soddisfacente. Usinor Sacilor riconosce inoltre che l'uso di rottami di automobile non triturati in un processo in un'unica fase potrebbe essere innovativo. Si deve osservare che lo scopo di questa parte del progetto di R&S è quello di utilizzare una combinazione di diverse tecniche al fine di ridurre le emissioni di diossina e furano. La Commissione concorda sul fatto che si produce acciaio speciale mediante un forno elettrico ad arco, ma ciò non è l'oggetto della R&S.

Governo del Regno Unito

Non sono stati addotti argomenti a sostegno della tesi che il progetto non contiene validi obiettivi di ricerca. La Commissione ritiene che sulla base delle argomentazioni presentate il progetto contenga elementi di R&S.

I costi collegati direttamente all'esecuzione del progetto di R&S sono ammissibili agli aiuti di Stato per la R&S.

Nel caso in oggetto, ciò significa che determinati costi non sono ammissibili agli aiuti di Stato per la R&S :

Costi	Mio di DM	Mio di ECU
Forno elettrico ad arco e impianto di depolverazione	41,715	22,0
Lavori di costruzione	8,985	4,7
Contributo al costo per la costruzione degli impianti di alimentazione elettrica	12,000	6,3
Totale dei costi :	62,700	32,6

Questi costi non vengono sostenuti per l'esecuzione del progetto di R&S e non sono in relazione diretta né con il progetto di R&S nella sua globalità né con alcuno dei sottoprogetti. Si tratta in realtà di spese per investimenti industriali che devono essere effettuati dalla società per realizzare prodotti destinati alla commercializzazione.

D'altro canto vi sono costi — elencati qui di seguito — determinati direttamente dai progetti di R&S elencati e ammissibili agli aiuti di Stato per la R&S :

Costi	Mio di DM	Mio di ECU
Iniezione della polvere di ferro	16,135	8,0
Ricombustione	2,075	1,1
Impiego di rottami di automobili non tritutati	2,250	1,2
Separazione frazionata della polvere di filtrazione	3,475	1,8
Regolazione dell'anodo	4,337	2,3
Tensione dell'arco elettrico	0,270	0,1
Totale dei costi :	28,542	14,84

I costi per l'iniezione di polvere di ferro sono stati elevati di 1 Mio di DM rispetto a quanto indicato nella notifica a causa della maggiore durata del progetto.

A parte i costi soprammenzionati, relativi ai materiali ed attrezzature necessari per i progetti, anche i costi specificati di seguito sono stati determinati direttamente dal progetto di R & S :

Costi	Mio di DM	Mio di ECU
Spese di personale	8,006	4,0
Lavoro scientifico assegnato mediante contratto alla TU Clausthal e all'università di Patrasso	2,2	1,2
Costi generali	2,4	1,2
Software specifico per R & S	6,0	3,2
Totale dei costi	18,606	9,6

I costi generali corrispondono al 30 % delle spese di personale. La Georgsmarienhütte ha dimostrato negli anni passati che tale percentuale è ragionevole ed è conforme alla relazione normale tra spese di personale e costi generali.

In origine, era stato notificato un importo di 108,2 Mio di DM ammissibile agli aiuti per la R & S. Poiché la durata del progetto di R & S è stata prolungata (da 36 a 51 mesi), a tale importo sono stati aggiunti 1,65 Mio di DM (compresivi delle spese aggiuntive per il personale corrispondenti al 30 % dei costi generali) arrivando quindi ad un totale di 109,85 Mio di DM.

Tuttavia, certi costi non sono in relazione diretta con il progetto di R & S e quindi devono essere detratti dall'importo di cui sopra.

- costi notificati come ammissibili agli aiuti di Stato per la R & S 109,85 Mio di DM
- costi considerati non attinenti alla R & S — 62,7 Mio di DM
- costi residui di R & S ammissibili agli aiuti di Stato 47,15 Mio di DM
(24,52 Mio di ECU)

Per alcuni di questi costi le autorità tedesche hanno proposto di concedere un aiuto di intensità pari al 30 % e

per uno, la cooperazione scientifica con TU Clausthal e l'università di Patrasso, pari al 50 %.

Tuttavia, per quanto concerne la ricerca applicata e lo sviluppo, la Commissione ha adottato la prassi di ammettere un'intensità lorda dell'aiuto pari al 25 %. Nei casi in cui sussista un rischio specifico elevato, la Commissione può prendere in considerazione livelli di aiuto superiori.

Va notato che ciò costituisce un'eccezione alla regola, dal momento che tutti i progetti di R & S comportano rischi. In questo caso, non è stata dimostrata in modo sufficiente la presenza di un rischio specifico elevato. Il progetto di R & S in questione è un progetto dimostrativo finalizzato a dimostrare il funzionamento di una serie di tecniche in condizioni operative. Ciò significa che esso è già molto vicino a una situazione di commercializzazione e che, di conseguenza, i rischi sono compresi entro limiti accettabili. Inoltre, se il progetto dovesse dimostrare che la combinazione di tecniche non consente di ottenere i risultati sperati, la Georgsmarienhütte disporrebbe comunque di un forno elettrico ad arco continua adattabile agli standard normali con un minimo di costi aggiuntivi. Un premio di rischio del 5 % non è pertanto giustificato e l'intensità dell'aiuto non dovrebbe superare il 25 %.

In origine, le autorità tedesche avevano chiesto l'approvazione di un aiuto di Stato per la R & S pari a 32,46 Mio di DM, calcolato sulla base di costi ammissibili pari a 108,2

Mio di DM e un'intensità dell'aiuto del 30 %. A seguito della più lunga durata del progetto (da 36 a 51 mesi), tali costi sono passati a 109,85 Mio di DM.

Con lettera dell'11 luglio 1994, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione l'inclusione di 13,822 di Mio di DM di costi aggiuntivi dovuti all'usura causata dall'iniezione di polvere di ferro attraverso l'elettrodo anulare. Poiché questi costi sono determinati direttamente da attività di R & S, essi sono ammissibili agli aiuti di Stato per la R & S ai sensi dell'allegato II della « disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo ». L'intensità dell'aiuto è del 25 %.

Poiché non sussistevano dubbi sul fatto che questi costi fossero attinenti alla R & S, non è stata necessaria una estensione del procedimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4 della disciplina degli aiuti alla siderurgia. Lo stesso vale per i costi aggiuntivi determinati dal prolungamento della durata del progetto di R & S da 36 a 51 mesi.

Di conseguenza l'importo totale dei costi notificati passa a 123,672 Mio di DM e quello degli aiuti a 35,9155 Mio di DM.

Il punto 8.2 della « disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo » dispone che gli aiuti di Stato per la R & S devono suscitare nuove iniziative in tale settore. Nel caso in questione, per il beneficiario dell'aiuto sarebbe stato possibile non effettuare questo progetto di R & S e utilizzare il forno elettrico ad arco solo per scopi produttivi. Il fatto che abbia deciso di realizzare comunque il progetto di R & S è già di per sé indice di una nuova iniziativa in questo settore.

Poiché 62,7 Mio di DM non vanno considerati come costi dovuti al progetto di R & S, l'ammontare dei costi ammissibili si restringe a 60,972 Mio di DM, dei quali il 25 %, ovvero 15,243 Mio di DM, può essere concesso come aiuto di Stato per la R & S.

La differenza tra 35,9155 Mio di DM e 15,243 Mio di DM, ovvero 20,6725 Mio di DM, non può essere giustificata sulla base di una delle altre categorie che consentono l'erogazione di aiuti di Stato all'industria siderurgica, come specificato nella disciplina degli aiuti alla siderurgia. La concessione di questo aiuto di Stato per un ammontare di 20,6725 Mio di DM è quindi vietata dall'articolo 4, lettera c) del trattato CECA.

In conclusione, gli aiuti di Stato proposti dalle autorità tedesche possono essere ammessi solo per una parte come aiuti di Stato per la R & S ai sensi dell'articolo 2 della disciplina degli aiuti alla siderurgia. La parte rimanente è invece vietata dall'articolo 4, lettera c) del trattato CECA.

Sul totale dei costi notificati come costi per la R & S, ovvero 123,672 Mio di DM (109,85 + 13,822 Mio di DM),

solo 60,972 Mio di DM sono ammissibili come aiuti di Stato per la R & S. Dei 35,9155 Mio di DM proposti come aiuti di Stato, solo 15,243 Mio di DM sono compatibili con il mercato comune dell'acciaio, mentre l'importo di 20,6725 Mio di DM non risulta ammissibile a norma dell'articolo 4, lettera c) del trattato CECA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Commissione ha stabilito che i costi di investimento relativi al forno elettrico ad arco, all'impianto di depolverazione, alle opere di costruzione ed ai contributi ai costi per la costruzione degli impianti elettrici, in totale 62,7 Mio di DM, non sono da considerare come costi per la R & S.

2. La Commissione ha stabilito che l'aiuto di Stato pari a 20,675 Mio di DM non è compatibile con il mercato comune dell'acciaio ed è vietato dall'articolo 4, lettera c) del trattato CECA.

Articolo 2

1. La Commissione ha ritenuto che l'importo di 60,972 Mio di DM possa essere considerato come spesa per la R & S ai sensi dell'articolo 2 della decisione n. 3855/91/CECA e che un'intensità lorda dell'aiuto del 25 % sia compatibile con il mercato comune dell'acciaio.

2. La Commissione ha stabilito che un aiuto di Stato pari a 15,243 Mio di DM è compatibile con il mercato comune dell'acciaio.

Articolo 3

Il governo tedesco è tenuto ad informare la Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, delle misure adottate per conformarsi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1995

relativa agli aiuti all'investimento concessi dalla Spagna all'impresa Piezas y Rodajes SA, fonderia situata nella provincia di Teruel, Aragona, Spagna

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/438/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2 primo comma,

dopo aver invitato gli interessati ai sensi del suddetto articolo del trattato, a presentare osservazioni e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Il 24 aprile 1991, la Commissione ha adottato la decisione NN 12/91 di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti ad un investimento di avviamento concesso all'impresa spagnola Piezas y Rodajes SA (in appresso denominata PYRSA) da alcuni enti pubblici spagnoli di livello regionale e locale.

PYRSA è una fonderia fondata nel settembre del 1988 che produce ruote dentate e attrezzature GET.

Il 30 luglio 1991, la società britannica Cook, che opera nello stesso settore di PYRSA, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee istanza di annullamento nei confronti della decisione della Commissione.

Con sentenza del 19 maggio 1993⁽¹⁾, la Corte di giustizia ha annullato la decisione NN 12/91 della Commissione di « non sollevare obiezioni » nei confronti dei vari aiuti di Stato accordati a PYRSA, nella misura in cui essa si riferisce ad aiuti diversi dalla sovvenzione di 975 905 000 PTA concessa dal governo spagnolo nel quadro di un regime regionale di aiuti autorizzato dalla Commissione.

La sentenza di annullamento della decisione NN 12/91 pronunciata dalla Corte di giustizia era motivata principalmente dal fatto che la Commissione, intendendo fondare la sua decisione sull'assenza di sovraccapacità nel sottosettore delle ruote dentate e delle attrezzature GET, ma non disponendo delle necessarie prove al riguardo, avrebbe dovuto avviare la procedura dell'articolo 93, para-

grafo 2 del trattato, onde verificare, dopo aver raccolto tutti i pareri necessari, la fondatezza della sua valutazione.

II

In ottemperanza a questa sentenza della Corte di giustizia, il 28 luglio 1993, la Commissione decideva di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei riguardi dei seguenti aiuti concessi a PYRSA :

- 1) 182 Mio di PTA : sovvenzione a fondo perduto ;
- 2) garanzia a copertura di un mutuo bancario di 11 anni di importo pari a 490 Mio di PTA (concessi entrambi dalla Comunità autonoma di Aragona) ;
- 3) contributo in conto interessi pari a sette punti percentuali per cinque anni sul predetto mutuo di 490 Mio di PTA (concesso dal governo provinciale di Teruel) ;
- 4) 2,3 Mio di PTA sotto forma di donazione di terreni (concessa dal Comune di Monreal del Campo).

La decisione di avviare la procedura è stata notificata alle autorità spagnole con lettera del 6 agosto 1993, successivamente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾ onde informare gli altri Stati membri ed i terzi interessati. Nella lettera in oggetto, la Commissione sottolineava che, in assenza di una verifica dell'impatto settoriale degli aiuti in oggetto, questi ultimi non potevano fuire di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e pertanto non risultavano compatibili con il mercato comune. Di conseguenza, la Commissione invitava il governo spagnolo a presentare osservazioni in materia e, in particolare, a fornire tutti gli elementi necessari ai fini dell'analisi settoriale.

Il tempo che si è reso necessario per giungere alla presente decisione finale sugli aiuti è dovuto alla complessità del caso ed alla mole di informazioni da esaminare. Dopo aver analizzato, nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, tutte le informazioni rilevanti

⁽¹⁾ Causa 198/91 William Cook PLC/Commissione, Raccolta 1993, pag. I-2487.

⁽²⁾ GU n. C 281 del 19. 10. 1993, pag. 8.

disponibili, la Commissione aveva ritenuto altresì opportuno affidare ad un consulente indipendente la realizzazione di uno studio di mercato che agevolasse l'individuazione del settore rilevante.

III

Nel quadro della presente procedura, alla Commissione sono pervenute le osservazioni dirette di quattro imprese aventi sede, rispettivamente, in Francia, Italia, Germania e Spagna (la società beneficiaria), nonché due lettere inviate da uno studio di avvocati: una per conto di una società (con sede in Spagna) e l'altra contenente le osservazioni di 14 imprese (situate in Inghilterra, Francia e Germania) oltre ad un prospetto contenente dati sulla capacità di fusione dell'acciaio di vari paesi europei inviato dal comitato delle associazioni europee di fonderia (CAEF).

Ad eccezione di PYRSA, tutte le imprese che hanno risposto hanno sottolineato che non esiste un sottosettore chiaramente identificabile per quanto riguarda le ruote dentate e le attrezzature GET in quanto la tecnologia per la fusione dell'acciaio è la stessa dappertutto, rilevando altresì che nel campo della fusione, la specializzazione è funzione dell'esperienza e delle conoscenze tecniche. Il settore da prendere in considerazione è, pertanto, quello della fusione dell'acciaio in generale. Tutte le imprese affermano d'altronde che nel 1990 tale settore era caratterizzato da sovraccapacità produttiva che ha continuato ad aumentare da allora. Le previsioni da qui al 2000 indicano un ulteriore deterioramento.

I dati forniti si riferiscono a capacità e produzione, cifra di affari ed utili per i prodotti di fusione in generale e, in alcuni casi, e attrezzature GET e/o le ruote dentate. I dati si riferiscono agli anni 1990, 1991, 1992 e 1993.

Per quando riguarda il 1990 ed il settore della fusione dell'acciaio in generale, delle 18 imprese che hanno risposto (fra le quali non è inclusa l'impresa beneficiaria), tre presentano, relativamente alla situazione di sovraccapacità, dati che non possono essere presi in considerazione in quanto non sufficientemente chiari; otto presentano evidenti indici di sovraccapacità⁽¹⁾ (fra il 26,6 % ed il 194 %); altre sette presentano indici che potrebbero indicare un'attività normale (fra 3,1 % e il 17,6 %). Tutte le imprese (sette) che presentano dati distinti per le ruote dentate e/o le attrezzature GET mostrano, per questi specifici prodotti, una situazione ancora più grave di quella del settore in generale con indici di sovraccapacità assai più elevati (solo una presenta un indice del 30 %, mentre tutte le altre superano il 100 %).

Anche il prospetto presentato dai paesi produttori europei, (fonte CAEF), sempre relativamente al 1990 ed alla fusione dell'acciaio in generale, riporta indici di sovracca-

pacità distinti per ciascun paese oscillanti fra valori normali, quale quello della Germania — 11,5 % — e valori che indicano l'esistenza di una reale situazione di sovraccapacità come la Spagna — 42,9 %. L'indice medio dei cinque principali paesi produttori della Comunità (Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito) è del 22,1 %.

Per quanto riguarda gli anni successivi al 1990, gli elevatissimi indici di sovraccapacità riportati da tutte le imprese evidenziano un grave deterioramento della situazione. Nel 1991, solo tre imprese riportano indici di sovraccapacità inferiori al 25 % ed il numero scende addirittura a due nel 1992. Una di esse ha cessato l'attività nel 1992. La media aritmetica semplice degli indici notificati dalle imprese che hanno risposto è passata dal 36,9 % nel 1990 al 59,1 % nel 1991 ed all'82,3 % nel 1992. Anche il prospetto del CAEF prevede un deterioramento del settore, almeno fino al 1995.

IV

Le autorità spagnole non hanno presentato né osservazioni proprie né i dati richiesti. Hanno invece presentato i commenti sulle risposte inviate dai terzi interessati, sintetizzabili come segue:

- le imprese che hanno risposto non sono rappresentative del settore in quanto rappresentavano solo il 4 % della produzione europea nel 1990;
- le imprese che hanno risposto hanno fornito dati relativi al 1990, 1991, 1992 e 1993 che non sono anni di riferimento in quanto gli aiuti sono stati approvati dalle autorità spagnole nel maggio del 1988. Al momento della decisione, le prospettive per il periodo 1987-1990 erano favorevoli sia a livello di domanda che di produzione;
- il settore di riferimento è quello delle ruote dentate e delle attrezzature GET. La definizione di sottosettori nel settore della fusione dell'acciaio viene effettuata in funzione delle dimensioni e del tipo delle installazioni. Per poter passare dall'attuale specializzazione ad un'altra, PYRSA dovrebbe effettuare cospicui investimenti (400 milioni di PTA);
- le imprese che hanno risposto hanno sottolineato l'esistenza di sovraccapacità nel settore della fusione dell'acciaio, ma non hanno concretamente detto che questa era anche la situazione del settore delle ruote dentate e delle attrezzature GET che è il settore di riferimento;
- le imprese che hanno risposto hanno segnalato come il mercato si sia ulteriormente deteriorato a seguito delle nuove importazioni a basso prezzo provenienti dall'India, dalla Cina e dai paesi dell'Europa orientale. PYRSA era in ogni caso in grado di far fronte a tale concorrenza grazie alla sua specializzazione produttiva (e non a seguito dei vantaggi derivanti dagli aiuti concessi);

⁽¹⁾ Si definisce la sovraccapacità come il rapporto fra capacità e produzione.

- uno degli aiuti oggetto della procedura — la garanzia concessa dalla Comunità autonoma di Aragona — non è un aiuto quantificabile, per lo meno fino al momento della sua esecuzione;
- le autorità spagnole concludono le loro osservazioni ribadendo che occorre innanzitutto tener conto del fatto che l'intensità globale dell'aiuto concesso a PYRSA rimane comunque molto al di sotto del massimale del 75 % previsto per la regione in cui ha sede l'impresa.

V

La Commissione non condivide l'argomento delle autorità spagnole sulla non rappresentatività del campione di imprese che hanno risposto. Le 17 imprese hanno sede nei cinque Stati membri più importanti per la produzione di acciaio fuso. Le informazioni fornite dal CAEF includono inoltre tutti i paesi e confermano i dati forniti dalle singole imprese relativamente alla sovraccapacità dell'intero settore.

La Commissione non concorda inoltre sulla cifra del 4 % indicata dalle autorità spagnole come quota produttiva, nel 1990, delle imprese che hanno risposto. Secondo una stima approssimativa realizzata dalla Commissione, la quota effettivamente rappresentata da tali imprese nel settore delle fonderie nella Comunità nel 1990 è superiore al 15 %.

Un tale argomento non è inoltre sostenibile neanche in relazione all'impatto negativo degli aiuti sugli scambi nel settore: per considerare un aiuto non compatibile con il mercato comune è sufficiente infatti che l'aiuto pregiudichi anche solo un'altra impresa nella misura in cui ciò falsi il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune.

I dati forniti dalle diverse imprese si riferiscono al 1990 ed agli anni successivi. Le autorità spagnole ritengono che tali cifre non debbano essere prese in considerazione in quanto gli aiuti sono stati approvati dalle autorità spagnole nel maggio del 1988. Questa affermazione contrasta tuttavia con quanto sostenuto dalle stesse autorità in una lettera del 13 maggio 1993 in cui comunicavano che gli aiuti oggetto della procedura erano stati approvati nel 1989 e nel 1990. La garanzia a copertura del mutuo di 490 milioni di PTA è stata approvata nell'aprile del 1990. La sovvenzione di 182 milioni di PTA è stata approvata nel giugno del 1990 ed è stata erogata fra il 1990 ed il 1992. Inoltre, nella decisione NN 12/91 e nella successiva procedura dinanzi alla Corte di giustizia sono stati utilizzati dati relativi al 1990.

Al momento in cui è stata adottata la decisione NN 12/91, la Commissione non era in possesso di dati precisi sull'utilizzo di capacità produttiva nel sottosettore delle ruote dentate e delle attrezzature GET ed ha pertanto deciso di basarsi sui dati sulla produzione disponibili come fattore sostitutivo ai fini di una valutazione della situazione del settore. La Corte di giustizia ha in ogni caso dichiarato che le cifre figuranti nelle statistiche in questione sono parziali e non consentono una valutazione della capacità produttiva né un confronto con la produzione e la domanda del mercato. La Corte di giustizia ha pertanto dichiarato che la Commissione avrebbe dovuto avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato per verificare, dopo aver raccolto tutti i pareri necessari, se il settore era effettivamente caratterizzato da una situazione di sovraccapacità.

Le informazioni raccolte nel quadro della procedura sembrano contraddire la posizione della Commissione secondo cui i prodotti fabbricati da PYRSA rientrerebbero in un sottosettore specifico. Tutte le imprese che hanno risposto ritengono che una tale suddivisione in sottosettori non sia realistica e che il settore oggetto della procedura sia quello della fusione dell'acciaio nel suo complesso.

Salvo rare eccezioni, la capacità produttiva delle fonderie di acciaio è del tutto flessibile in relazione al tipo di componenti prodotto. Gli unici fattori che possono impedire a talune fonderie di fornire i loro prodotti a determinati mercati derivano dalla loro esperienza e dal loro know-how o dalla loro capacità produttiva e non dalla tecnologia esistente. La gamma di prodotti offerta da una fonderia che produce attrezzature GET e ruote dentate è molto varia. Quando una fonderia passa dalla produzione di un componente a quella di un altro, deve solo sostenere i costi delle forme necessarie alla produzione dei nuovi componenti che, in genere, non sono riutilizzabili e che rappresentano il 20 % circa dei costi totali di produzione di un chilogrammo di prodotto. Visto che tale trasformazione non richiede forti investimenti, negli ultimi anni, alcune fonderie hanno sfruttato questa flessibilità produttiva per poter sopravvivere.

Al fine di ottenere un parere indipendente, la Commissione ha chiesto ad un consulente esterno di individuare il settore di riferimento e di stabilire se vi sia effettivamente una situazione di sovraccapacità. L'esperto ha concluso che non esiste un sottosettore delle ruote dentate e delle attrezzature GET e che le fonderie di acciaio hanno riportato indici di utilizzazione della capacità produttiva del 69,3 % nel 1991, del 62 % nel 1992 e del 58 % nel 1993, pur registrando al contempo riduzioni di capacità di 965 milioni di tonnellate nel 1991, 910 milioni di tonnellate nel 1992 e di 862 milioni di tonnellate nel 1993.

Alla luce delle nuove informazioni ricevute, la Commissione ritiene che nel caso in oggetto il settore di riferimento ai fini di una valutazione degli effetti degli aiuti sugli scambi fra Stati membri è, contrariamente alla posizione adottata in precedenza, quello della fusione dell'acciaio nel suo complesso. La Commissione sottolinea comunque che, se si considerano dati separati per le ruote dentate o per le attrezzature GET o per entrambi i prodotti, il livello di sovraccapacità indicato dalle imprese che hanno risposto è ancora più elevato di quello relativo a tutta la gamma di prodotti di fusione dell'acciaio di tali imprese.

In base alle informazioni fornite alla Commissione, nel quadro della procedura, da talune imprese e dal CAEF, come risulta dalla sezione III, la Commissione ritiene che già nel 1990 vi fosse una situazione di sovraccapacità nel settore della fusione dell'acciaio, senza distinzione fra ruote dentate o attrezzature GET.

Le imprese che hanno risposto non hanno fornito invece nessun dato integrativo sugli anni 1988 e 1989, che potrebbero risultare rilevanti nel caso in oggetto. Partendo in ogni caso dall'ipotesi che negli anni in questione le capacità produttive fossero equivalenti a quelle del 1990, i dati sulla produzione di questi anni forniti dal CAEF evidenziano livelli di sovraccapacità addirittura superiori a quelli del 1990 nei cinque principali paesi produttori della Comunità.

Il fatto che PYRSA si trovi in posizione migliore rispetto ad altre fonderie di acciaio nel far fronte alle importazioni a basso prezzo non prova nulla riguardo alla compatibilità degli aiuti, in quanto tale posizione potrebbe essere dovuta al vantaggio conferitole dagli aiuti stessi e non alla sua specializzazione.

Per quanto riguarda la garanzia non esiste alcun dubbio che essa rappresenti un aiuto. Nella sua decisione NN 12/91, la Commissione stimava che tale garanzia equivallesse ad un contributo in conto interessi pari al 3 % sul mutuo di 490 milioni di PTA in base al presupposto che tale tasso fosse il premio di mercato per questo tipo di garanzie. Come per tutti gli aiuti, il calcolo viene effettuato dal momento della sua concessione e non da quello della sua eventuale esecuzione.

Come indicato nella comunicazione relativa all'apertura della procedura, gli aiuti in oggetto devono essere valutati in relazione al loro impatto settoriale. Nella sua comunicazione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali⁽¹⁾, la Commissione ha specificato che, per avvalersi della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato, l'aiuto non deve condurre, a livello comunitario, ad una eccessiva capacità settoriale tale da far sì che il problema settoriale risultante per la Comunità sia più grave del problema regionale originale. Visto che si tratta di un aiuto ad hoc, la valutazione va effettuata in relazione all'aiuto specifico

ed il fatto che l'intensità globale dell'aiuto sia inferiore al massimale approvato per la regione in questione non pregiudica i risultati dell'analisi.

VI

Sia la decisione NN 12/91 che la sentenza della Corte di giustizia hanno chiaramente indicato che le misure in questione configurano un aiuto di Stato. L'aiuto include la sovvenzione a fondo perduto di 182 milioni di PTA, la donazione di terreni valutati in 2,3 milioni di PTA, l'importo corrispondente al premio annuale del 3 % (premio commerciale applicato normalmente in quel momento dalle banche a prestiti simili) collegato alla garanzia statale sul mutuo di 490 Mio di PTA e l'importo corrispondente al contributo in conto interessi di sette punti percentuali su tale prestito. In tale situazione e visto che i prodotti di fonderia sono oggetto di numerosi scambi intracomunitari, la Commissione è giunta alla conclusione che gli aiuti incidono sugli scambi tra Stati membri e falsano il gioco della concorrenza. L'aiuto presenta pertanto tutti gli elementi previsti dall'articolo 92, paragrafo 1 che stabilisce che tutti gli aiuti che abbiano le caratteristiche in esso illustrate sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune.

Per quanto riguarda le deroghe a tale principio, deve osservarsi che quelle previste all'articolo 92, paragrafo 2 del trattato non sono applicabili al caso in questione viste le caratteristiche e gli obiettivi dell'aiuto all'esame. In ogni caso, il governo spagnolo non ha richiesto l'applicazione di tale deroga.

L'articolo 92, paragrafo 3, specifica i tipi di aiuto che possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La compatibilità degli aiuti con il trattato deve essere valutata a livello comunitario e non a livello dei singoli Stati membri. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato comune e l'osservanza del disposto dell'articolo 3, lettera g) del trattato, le deroghe al principio sancito dall'articolo 92, paragrafo 1, figuranti al paragrafo 3 del medesimo articolo, devono essere interpretate in senso stretto nell'esaminare qualunque regime di aiuti progettato o la concessione di aiuti concreti.

Le deroghe sono applicabili solo se la Commissione può dimostrare che in caso di mancata concessione degli aiuti, le forze di mercato da sole non sarebbero sufficienti ad indurre il potenziale beneficiario ad agire in modo tale da raggiungere uno degli obiettivi citati precedentemente.

Applicare le deroghe ad aiuti che non contribuiscono in nessun modo al raggiungimento di tali obiettivi o che non sono necessari a tal fine vorrebbe dire concedere vantaggi indebiti a industrie o imprese di determinati Stati membri in quanto ne migliorerebbero la posizione finanziaria del beneficiario, incidendo sugli scambi fra Stati membri e falsando la concorrenza in misura contraria all'interesse comune.

⁽¹⁾ GU n. C 212 del 12. 8. 1988, pag. 2.

Per quanto riguarda la deroga prevista dall'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), gli aiuti in oggetto sebbene concessi ad un'impresa situata in una regione ammissibile, non possono comunque essere autorizzati in maniera automatica non rientrando in un regime generale di aiuti regionali approvato dalla Commissione. Regimi aventi caratteristiche di questo tipo vengono autorizzati partendo dal presupposto che i vantaggi prodotti dagli aiuti concessi nel quadro dei regimi stessi compenseranno il possibile falsamento della concorrenza determinato dagli aiuti. In un caso concreto, sono questi gli effetti dell'aiuto che devono essere valutati. Tale posizione è stata confermata dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 14 settembre 1994 (Hytasa)⁽¹⁾ nella quale la Corte ha accettato l'aiuto concesso ritenendo che una decisione ad hoc può essere considerata aiuto regionale compatibile con la lettera a) dell'articolo 92, paragrafo 3 se di fatto contribuisce allo sviluppo a lungo termine della regione, senza effetti contrari all'interesse comune e alle condizioni di concorrenza nella Comunità.

Come già rilevato nelle sezioni III e V, le informazioni pervenute alla Commissione nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, dimostrano che l'impresa beneficiaria dell'aiuto opera in un settore caratterizzato da una situazione di sovraccapacità a livello comunitario. Essendo stati concessi ad un'impresa che ha generato una nuova capacità produttiva di 5 000 tonnellate annue, gli aiuti in questione contribuiscono ad un ulteriore deterioramento delle condizioni di sovraccapacità del mercato. Si deve pertanto concludere che non sussistono le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato.

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato, è evidente che gli aiuti non erano destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro.

Per quanto riguarda infine la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sono compatibili con il mercato comune sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Come già sottolineato in precedenza in relazione alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato, l'aiuto contribuisce ad aggravare ulteriormente una situazione di sovraccapacità a livello comunitario nel settore in cui opera l'impresa. Si deve pertanto concludere che gli aiuti considerati alterano le condizioni degli scambi in misura

contraria al comune interesse. Non sono quindi giustificabili ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Gli aiuti in oggetto non possono fruire di nessuna delle deroghe previste dal trattato e pertanto la Commissione è giunta alla conclusione che essi non sono compatibili con il mercato comune.

VII

Gli specifici aiuti concessi a PYRSA descritti nella sezione II sono illegali in quanto sono stati concessi in violazione del disposto dell'articolo 93, paragrafo 3, che impone la notifica preventiva di tali aiuti alla Commissione.

Gli aiuti sono illegali ed incompatibili con il mercato comune e devono pertanto essere restituiti. Occorre inoltre annullarne le conseguenze economiche al fine di ripristinare la situazione preesistente. L'importo totale dell'aiuto già versato dovrà di conseguenza essere maggiorato degli interessi maturati a decorrere dalla data del versamento. La restituzione dell'aiuto deve avvenire secondo le norme sostanziali e procedurali della legislazione spagnola, in particolare in relazione agli interessi di mora dovuti allo Stato, calcolati dalla data di pagamento degli aiuti alla data di effettiva restituzione [lettera della Commissione agli Stati membri del 4 marzo 1991, SG(91) D/4571].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli aiuti elencati in appresso, concessi dalla Spagna alla società Piezas y Rodajes, SA (PYRSA), sono illegali in quanto sono stati concessi in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE e sono inoltre incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CE :

- 1) 182 milioni di PTA : sovvenzione a fondo perduto (concessa dalla Comunità autonoma di Aragona);
- 2) garanzia a copertura di un mutuo bancario di 11 anni di importo pari a 490 milioni di PTA ; l'aiuto rappresentato da tale garanzia equivale al 3 % annuo del mutuo stesso (concessa dalla Comunità autonoma di Aragona);
- 3) contributo in conto interessi pari a sette punti percentuali per cinque anni fino ad un massimo di 150 milioni di PTA sul predetto mutuo di 490 milioni di PTA (concesso dal governo provinciale di Teruel);

⁽¹⁾ Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Raccolta 1994, pag. I-4103.

- 4) 2,3 milioni di PTA sotto forma di donazione di terreni (concessa dal Comune di Monreal del Campo).

Articolo 2

La Spagna provvede a eliminare immediatamente l'aiuto concesso attualmente a Piezas y Rodajes SA (PYRSA), applicando le normali condizioni di mercato al premio della garanzia sul mutuo di 490 milioni di PTA e congelando ogni pagamento del contributo in conto interessi relativo al citato mutuo.

Articolo 3

Gli aiuti erogati, costituiti da :

- 1) la sovvenzione a fondo perduto di 182 milioni di PTA,
- 2) l'importo pari ad un premio annuale del 3 % rappresentando dalla garanzia dello Stato a copertura del mutuo bancario di 490 milioni di PTA, a decorrere da aprile 1990 fino alla data di soppressione dell'aiuto di cui all'articolo 2,
- 3) l'importo già versato di 150 milioni di PTA corrispondente al contributo in conto interessi pari a sette punti percentuali per il citato mutuo, e
- 4) la donazione di terreni valutata in 2,3 milioni di PTA

devono essere restituiti secondo le norme sostanziali e procedurali della legislazione spagnola, in particolare

secondo quelle concernenti gli interessi di mora dovuti sui crediti dello Stato ; tali interessi decorrono dal versamento dell'aiuto fino alla data dell'effettiva restituzione.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna informa la Commissione delle misure adottate per ottemperare alla stessa.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1995.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1995

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(95/439/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2484/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CE) n. 1636/95 della Commissione, del 5 luglio 1995, recante adeguamento temporaneo del regime speciale d'importazione nel settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, in vista dell'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽³⁾,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1636/95 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 ottobre 1995, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1636/95, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti per tali paesi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2449/95 della Commissione, del 19 ottobre 1995, che stabilisce per il 1995 la ripartizione delle importazioni di carni bovine in provenienza dagli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel quadro del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁴⁾, ha previsto, per il 1995, un trasferimento a favore dello Zimbabwe di 1 642 tonnellate facenti parte dei contingenti attribuiti al Kenia, allo Swaziland e alla Namibia; che, in base a tale trasferimento e dei titoli richiesti nel mese di ottobre, è opportuno fissare le quan-

tità per le quali possono essere chiesti nuovi titoli a partire dal 1° novembre 1995 nell'ambito del quantitativo complessivo di 52 100 tonnellate;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 ottobre 1995, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

- 980,000 tonnellate originarie del Botswana,
- 630,000 tonnellate originarie della Namibia;

Francia:

- 148,732 tonnellate originarie del Botswana,
- 15,000 tonnellate originarie dello Swaziland,
- 60,000 tonnellate originarie della Namibia;

Grecia:

- 1,227 tonnellate originarie del Madagascar;

Italia:

- 120,000 tonnellate originarie del Madagascar;

Paesi Bassi:

- 79,193 tonnellate originarie del Madagascar,

Regno Unito:

- 657,000 tonnellate originarie del Botswana,
- 220,000 tonnellate originarie dello Swaziland,
- 400,000 tonnellate originarie della Namibia.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 155 del 6. 7. 1995, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 252 del 20. 10. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1636/95, nei primi dieci giorni del mese di novembre 1995 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

— Botswana :	6 090,652 tonnellate,
— Kenia :	0,000 tonnellata,
— Madagascar :	3 983,885 tonnellate,
— Swaziland :	1 758,500 tonnellate,
— Namibia :	1 681,300 tonnellate,
— Zimbabwe :	1 642,000 tonnellate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
